



**TRIBUNALE DI LUCCA  
RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE**

<b>DOTT. BORAGINE GERARDO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA MARINO VALERIA</b>	<b>Giudice a latere</b>
<b>DOTT.SSA GENOVESE NIDIA</b>	<b>Giudice a latere</b>

**DOTT. AMODEO GIUSEPPE DOTT. GIANNINO SALVATORE**  
**Pubblico Ministero**

<b>SIG.RA LOVI NICLA</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA**

**PAGINE VERBALE: n. 90**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09**

**A CARICO DI: ANDRONICO SALVATORE + 40**

**UDIENZA DEL 08/01/2014**

**LU0010 POLO FIERISTICO**

**Esito: RINVIO AL 22 GENNAIO 2014 ORE 09.30**

---

Caratteri: 120708

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

Difesa Costa, Margarita – Avvocato Stortoni.....	5
Difesa – Avvocato Francini.....	6
Difesa – Avvocato Casartelli.....	12
Difesa – Avvocato Scalise.....	14
Difesa – Avvocato Stortoni.....	15
Difesa – Avvocato Masucci.....	19
Responsabile Civile – Avvocato Giorgi.....	22
Responsabile Civile – Avvocato Manduchi.....	24
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	25
Parte Civile – Avvocato Maffei.....	30
Difesa – Avvocato Giovene .....	32
Difesa – Avvocato Raffaelli.....	39
Parte Civile – Avvocato De Prete.....	43
Parte Civile – Avvocato Dalla Casa.....	43
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	45
Parte Civile – Avvocato Maffei.....	52
Difesa – Avvocato Stile.....	61
Pubblico Ministero – Dott. Amodeo.....	63
Difesa – Avvocato Giovene.....	68
Difesa – Avvocato Francini.....	76
Difesa – Avvocato Scalise.....	77
Difesa – Avvocato Mazzola.....	79
Difesa – Avvocato Giarda.....	79
Difesa – Avvocato Belaise.....	81
Difesa – Avvocato Stortoni.....	81
Difesa – Avvocato Stile.....	81
Difesa – Avvocato Agatau.....	81
Difesa – Avvocato Donarelli .....	82
Difesa – Avvocato Ferro.....	82
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	82
Parte Civile – Avvocato Antonini.....	82
Difesa – Avvocato D’Apote.....	84
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	85
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	86
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	87
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	87
Difesa – Avvocato Stortoni.....	87
Difesa – Avvocato Scalise.....	88
Difesa – Avvocato Stortoni.....	88
Difesa – Avvocato Stortoni.....	88
Parte Civile – Avvocato Bagatti.....	89
Difesa – Avvocato Stortoni.....	89
Pubblico Ministero – Dott. Giannino.....	89
Difesa – Avvocato Stortoni.....	89

Parte Civile – Avvocato Nicoletti..... 90

**TRIBUNALE DI LUCCA - RITO COLLEGALE SEZIONE PENALE**  
**LU0010 POLO FIERISTICO**  
**PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. TRIB. 2135/13 - R.G.N.R. 6305/09**  
**Udienza del 08/01/2014**

DOTT. BORAGINE GERARDO	Presidente
DOTT.SSA MARINO VALERIA	Giudice a latere
DOTT.SSA GENOVESE NIDIA	Giudice a latere

DOTT. AMODEO GIUSEPPE    DOTT. GIANNINO SALVATORE    Pubblico  
Ministero

SIG.RA LOVI NICLA	Cancelliere
SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - ANDRONICO SALVATORE + 40 -**

PRESIDENTE - Possiamo dare inizio all'udienza con un provvedimento del Tribunale adotta in questi termini, collegato all'eccezione di nullità formulate alla scorsa udienza ai sensi degli articoli 178 e 179 del Codice di Rito dalle difese:

Il Tribunale,

dispone l'acquisizione in copia conforme all'originale del Decreto del Presidente Sezione Penale del Tribunale di Lucca recante la data del 12/04/2013 che viene emesso in copia a disposizione delle Parti.

Sono 50 copie del provvedimento del quale abbiamo discusso alla scorsa udienza, sono qui e le mettiamo a disposizione delle Parti per esaminarle ovviamente, vi diamo... sospendiamo l'udienza per consentirvi di prenderne visione, esaminarli e io direi... abbiamo

acquisito il provvedimento del 12/04 del quale chiedevate fortemente l'acquisizione. Sospendiamo per un'ora per consentirvi di visionarlo e di approfondirne l'esame.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE - Riprendiamo l'udienza. Avete preso visione, esaminata la documentazione che vi è stata messa a disposizione, se ci sono interventi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli già effettuati alla scorsa udienza vi do la parola subito.

**Difesa Costa, Margarita - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Noi abbiamo esaminato e credo che per altro quello che io le chiedo forse verrà condiviso dalla gran parte dei colleghi, perché in realtà è una richiesta interlocutoria per poter poi esprimere noi e credo anche il Tribunale, per poter poi eventualmente pronunciare il nostro avviso. Abbiamo esaminato il provvedimento e chiederemo al Tribunale di assumere informazioni e fornircele circa l'iter che questo provvedimento ha avuto, cioè se questo provvedimento è stato o meno passato al Consiglio Giudiziario per il suo parere e se è stato poi strasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura e se vi è stata deliberazione al riguardo. Abbiamo bisogno di questi dati...

PRESIDENTE - Lo diciamo subito, no non è stata... non è stata consegnata la (inc.) tabellare, non è passata al

Consiglio Giudiziario e neanche al CSM.

AVV. STORTONI - Ho capito. Allora, rispetto a questo se lei ci... se il Tribunale ci consente ancora una brevissima riflessione per poter formulare le nostre richieste.

PRESIDENTE - 10 minuti.

AVV. STORTONI - Sì, un quarto d'ora, il tempo di scambiarsi... perché era un elemento, lei capisce, questo significativo per poter poi in maniera compiuta esprimere il nostro parere.

PRESIDENTE - Va bene, 10 minuti allora.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE - Riprendiamo. Chi prende la parola per illustrare, se ritiene, questioni ulteriori rispetto a quelle già sollevate?

**Difesa - Avvocato Francini**

AVV. FRANCINI - Una precisazione, parlo anche a nome degli altri che poi ovviamente se riterranno e so che riterranno, interverranno a seguito delle parole che io spenderò a sostegno della richiesta che vado a formulare. Noi prendiamo atto, come difese, che il Presidente ci comunica che questo provvedimento assunto dal Presidente di Sezione dottor Pezzuti in data 12 aprile 2013 non ha seguito l'iter... non è stato considerato una variazione tabellare e pertanto non ha seguito l'iter. Ora ci corre direi doverosamente l'obbligo di sottolineare che questo

atto ha una lettura accorta per quanto è stato possibile fare nel tempo che cortesemente ci avete concesso, è un atto che modifica la precedente variazione tabellare del Presidente del Tribunale del marzo del 2013 e pertanto in conseguenza di questa considerazione noi dobbiamo rilevare che se non ha seguito l'iter, come ci viene detto, di cui all'articolo 57 comma 2 e 3 della circolare del 27 luglio 2011 19199 che stabilisce i meccanismi con i quali possono essere apportate modifiche ai criteri tabellari che già sono stati assunti e che abbiano seguito l'iter, in quanto notoriamente i decreti che stabiliscono le assegnazioni in virtù del criterio tabellare sono atti complessi e che come tali diciamo si perfezionano con l'atto finale che è l'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, dicevo se questo atto non ha seguito quell'iter, come mi pare evidente, è un atto che sostanzialmente non può essere applicato con le conseguente in punto di disapplicazione che il Collegio vorrà apprezzare, posto che evidentemente è un atto che è in deroga di quel provvedimento del Presidente del Tribunale del marzo del 2013. Se viceversa deve essere considerato, come appare a noi ad una lettura, ripeto, accorta per quanto è stato possibile di questo atto che è stato assunto e cioè se questo è effettivamente un atto che è stato preso dal Presidente di Sezione in virtù di quanto disciplinato dall'articolo

57.1 punto 2 e poi punto 3 della circolare del CSM che ho sopra citato, allora noi dobbiamo rilevare che i vizi che affliggono questo atto e che come tale lo rendono diciamo censurabile e conseguentemente inapplicabile sono quelli che seguono dalla mancata... dal mancato... dal fatto che sia mancata la procedura di cui all'articolo 14 punto 3 di quella stessa Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che prevede in primo luogo che vi sia il parere del Consiglio Giudiziario che deve esprimere parere unanime affinché vi sia un'esecuzione in via d'urgenza e poi successivamente che vi sia la deliberazione del CSM che prevede ovviamente che si realizzi la variazione tabellare che concretamente è in essere. Se questo è un dato che a noi pare sinceramente insuperabile a me pare che questo atto abbia due elementi per essere considerato disapplicabile e comunque affetto dai vizi che già abbiamo dedotto e ai quali ci riferiamo ed insistiamo quindi con le conclusioni nelle richieste che già abbiamo formulato e cioè quelle contenute in calce alla memoria e già assunte nella memoria depositata, io parlo della difesa dei tedeschi per semplicità, ma sono sostanzialmente sovrapponibili anche alle conclusioni assunte dai colleghi di... delle Ferrovie, ma detto questo a me pare anche doveroso in questo momento segnalare un altro dato che non posso omettere all'attenzione mia e del Collegio. In questo



provvedimento il Presidente del Tribunale ci dà conto del fatto che quando si è avuta l'assegnazione di questo processo a questo Collegio l'assegnazione è avvenuta in virtù, ripeto, fatemela chiamare così, variazione che questo provvedimento ha realizzato, quando però io l'altra volta e dico io perché formalmente l'atto è a firma mia anche se credo di poter estendere l'intenzione che mi ha guidato a tutti i colleghi, quando io personalmente ho chiesto al Presidente Pezzuti di avere conto di quel provvedimento a quale faceva riferimento nella... in uno degli atti che erano stati...

PRESIDENTE - Scusi, Avvocato, se la interrompo, volevo ribadire che è fatto assoluto divieto dell'uso di mezzi fotografici, quindi invito le persone, anche fra il pubblico, ad evitare di scattare foto. C'è un divieto, c'è un divieto assoluto per ora. Grazie. Scusi, Avvocato.

AVV. FRANCINI - Prego, ma le pare, Presidente. Dico quando abbiamo... ho chiesto che fosse dato conto di questo provvedimento che era citato in un precedente provvedimento... in una precedente comunicazione interna del Presidente Valentino Pezzuti, Presidente di Sezione, quel Presidente mi ha risposto con un atto che noi abbiamo commentato già in precedenza e cioè con la risposta del 27 settembre, nella quale sostanzialmente mi veniva spiegato, si dava conto delle ragioni per le quali trattandosi di un provvedimento interno non vi erano

motivi per renderlo conoscibile alle Parti e cioè a me richiedente e a tutti noi, ma invero anche a voi, invero facendo anche riferimento ad altri eventuali successivi provvedimenti non meglio qualificati, leggo le parole del Presidente, mi si dice "atteso che in ordine all'assegnazione de quo non riveste alcuna rilevanza il decreto interno" che mi viene comunque negato e che ricordo a me stessa il Presidente... questo Collegio l'altra volta ha ritenuto inutile, tant'è che ha, se non ricordo male, emesso un provvedimento, un'ordinanza con la quale anche su un'istanza delle Parti Civili non dava corso alla richiesta di acquisire questo provvedimento, però dicevo in quell'atto del 27 novembre 2013 il Presidente Pezzuti oltre a qualificare questo atto come un decreto interno, oltre ad indicarne e segnalarne e sottolinearne la irrilevanza ai fini della procedura di assegnazione, dà anche conto, con un "peraltro" che apre una frase "peraltro... che questo provvedimento sarebbe stato più volte superato da successive emergenze organizzative", presumibilmente poi passate in altri atti che a questo punto non so quale forma abbiano potuto avere, ma ciò che mi pare più diciamo significativo e che per certi aspetti è degno di essere sottolineato perché manifesta una qualche, come dire, contraddizione interna, se vogliamo, nella posizione assunta dal Presidente della Sezione, è che mentre in virtù dell'atto 12 aprile 2013,

oggi consegnatoci dal Tribunale, definito un decreto interno con mera funzionalità organizzativa e non con natura di atto derogativo delle tabelle si sa dà conto che a questo Collegio il processo è stato assegnato in via diretta, in quella risposta che io ho avuto il 27 novembre e che è contenuta peraltro nella memoria e sulla quale sia noi, ma anche gli altri colleghi hanno già argomentato, si dà conto che le ragioni dell'assegnazione a questo Collegio non sarebbero un'individuazione diretta in virtù di questa modifica tabellare, bensì sarebbero l'effetto di uno scioglimento - lasciatemi passare l'espressione - conseguente all'incompatibilità della posizione assunta dal dottor Silvestri, incompatibilità tutta da verificare, ma non è questa la sede, è già stato trattato l'argomento, si sarebbe trattato di un effetto conseguente alla impossibilità del Giudice Silvestri di comporre il Secondo Collegio al quale invece il processo...

PRESIDENTE - Quindi lei rileva questa contraddittorietà.

AVV. FRANCINI - Abbastanza frontale direi.

PRESIDENTE - La risposta e il... va bene.

AVV. FRANCINI - Io per contezza della mia riflessione mi riporto agli allegati ed in particolar modo all'allegato 6 della memoria sottoscritta da me e dagli altri colleghi, nel quale appunto nell'ultima pagina della sua risposta nella quale mi respinge l'istanza, il Presidente

dà conto che il Collegio Due, a questo punto sarebbe quello a cui doveva essere assegnato il processo, è un Collegio che è composto dal dottor Simone Silvestri il quale ha svolto le funzioni di Giudice per le Indagini Preliminari, segnatamente ha trattato l'Incidente Probatorio e che pertanto da questo segue, cito puntualmente, "che il procedimento doveva essere necessariamente assegnato al Collegio Tre" questo lo sottolineo solo perché diciamo mi pare un dato abbastanza eclatante ed emergente dagli atti. In questo senso, anche a nome dei colleghi credo, salvo che qualcun altro voglia intervenire, mi riporto poste e (inc.) le prime considerazioni sulla disapplicazione necessaria di questo provvedimento del 12 aprile 2013, mi riporto per le posizioni dei miei assistiti al... gli assistiti del collegio difensivo che in questo momento rappresento parlando, alle conclusioni di cui alla memoria depositata alla passata udienza. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE - Grazie a lei.

**Difesa - Avvocato Casartelli**

AVV. CASARTELLI - Ricollegandomi a quanto detto dall'Avvocato Francini direi sotto un primo profilo che qui siamo in presenza di una overdose direi di criteri attributivi. Brevemente, ci troviamo di fronte al problema in cui abbiamo il decreto di variazione tabellare del marzo e...

PRESIDENTE - Abbiamo parlato a lungo, è chiarissima la voce.

AVV. CASARTELLI - (*inc. per fuori microfono*) del 25 settembre 2013 e il provvedimento del 27 novembre 2013 di risposta alla richiesta dell'Avvocato Francini. La contraddittorietà che diceva, esprimeva l'Avvocato Francini (*inc. per fuori microfono*) perché alla fine tutti questi provvedimento contengono dei riferimenti alle ragioni che dovrebbero giustificare l'attribuzione del procedimento a codesto Collegio che sono coloro assolutamente contraddittori e basta ricordare quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 272 del 1998 e cioè che i poteri organizzativi degli uffici riguardo alla destinazione degli affari penali ai Giudici devono essere effettuati non in modo arbitrario, ma secondo criteri predeterminati e verificabili ed esposti e io mi chiedo, in presenza di una così ampia congerie di criteri tra loro peraltro configgenti come possiamo noi concretamente verificare che effettivamente siamo in presenza di criteri astratti che sono assolutamente indifferenti ad un'assegnazione ad hoc rispetto al caso concreto? Qui arrivo al secondo profilo e concludo, Presidente. Mi lascia stupefatto onestamente (*inc. per fuori microfono*) quel provvedimento, che è stato depositato questa mattina, del Presidente della Sezione Penale il criterio secondo cui fino al 12 settembre 2013 (*inc. per*

*fuori microfono)* relazione del 25 settembre 213 leggiamo *(inc. per fuori microfono)* del dottor Pezzuti, in base *(inc. per fuori microfono)* del procedimento penale *(inc. per fuori microfono)* al Collegio Tre e io mi chiedo *(inc. per fuori microfono)* come fa il Presidente Pezzuti il 12 aprile 2013 a sapere che questo procedimento sarebbe stato assegnato al Collegio Tre, evidentemente o è in possesso di dati divinatori oppure qui c'è qualcosa che non torna leggendo in maniera sinergica i due provvedimenti, come faceva ad essere sicuro che questo procedimento entrasse tra i primi quindici procedimenti del 2013, questo rimane francamente una questione che forse meriterebbe un ulteriore approfondimento, una risposta argomentata e quindi io insisto per queste ragioni per l'accoglimento della questione già prospettata in maniera articolata e doviziosa alla scorsa udienza, grazie.

**Difesa - Avvocato Scalise**

AVV. SCALISE - Sarò quasi telegrafico. Non me ne vorrà l'amico Maffei se utilizzerò un'inefficace immagine che ha evocato alla scorsa udienza, perché l'Avvocato Maffei alla scorsa udienza ebbe a riferire nell'aderire in sostanza a quelle che sono le eccezioni della Difesa che ci troviamo di fronte ad una nave che affronta una navigazione consapevole di avere nella stiva una bomba.

Io direi di più, signor Presidente, alla luce del provvedimento che oggi lei ci ha fornito e che noi abbiamo potuto verificare credo che noi ci siamo adesso messi in navigazione non solo con una bomba nella stiva, ma questa bomba, proprio alla luce di questo provvedimento è stata anche innescata perché a me sembra che questo provvedimento altro non possa essere che una sorta di ordine di servizio attraverso il quale viene costituito un Collegio ad hoc per decidere di questo processo e quindi per motivi esposti sia dall'Avvocato Francini che dall'Avvocato Casartelli ai quali io aderisco in senso pieno, insisto nell'accoglimento dell'eccezione nei termini formulati alla scorsa udienza.

PRESIDENTE - Grazie anche per la brevità. Se sono questioni nuove, aggiunge qualcosa, Avvocato? Prego.

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Presidente, anche io sarò pressoché telegrafico, mi associo alle richieste già formulate con pochissime annotazioni. Effettivamente c'è una situazione in cui il sorgere, se così posso dire, di questo provvedimento, il suo comparire lascia profondamente perplessi e mi chiedo e la risposta che do è molto semplice, se altera minimamente i termini della questione che a mio avviso è un'altra, perché questo provvedimento non fu, come è stato già ricordato, dato quando fu

richiesto, è in contraddizione con i precedenti e non voglio tornare sul tema, è stato già anche questo sviluppato, provvedimenti che parevano invece diversamente motivare, provvedimento che è stato ritenuto addirittura irrilevante in una precedente presa di posizione dello stesso Tribunale. Ora noi non dubitiamo minimamente della data reale di questo provvedimento, peraltro non sarebbe questa, non è questa la sede per un accertamento di questo tipo, però non possiamo neanche, Presidente, proprio perché dopo una certa età bisogna dire la verità a sé stessi e agli altri, non nascondere la nostra razionale sorpresa nel leggere questo provvedimento che si colloca in quel quadro che è stato già descritto e rispetto a questo il mio avviso è che è un provvedimento addirittura inesistente, perché è un provvedimento che non segue nessuna delle regole per costituire una disciplina rispetto all'attribuzione della competenza e della giurisdizione e quasi che si pretenda con un provvedimento di questo tipo che è stato giustamente qualificato come un ordine di servizio di modificare la legge, di variare la situazione tabellare, cioè temi estremamente delicati ed estremamente importanti per quelli (*inc.*) all'articolo 25 che più volte è stato formulato, io ritengo che questo non sia neanche un provvedimento ascrivibile alla categoria dei provvedimenti di cui all'articolo 57 primo comma, è un



provvedimento del tutto anomalo e del tutto, ripeto, inesistente, ma anche se lo si volesse ricondurre all'articolo 57 primo comma della circolare che è stata più volte menzionata e cioè di quei provvedimenti che possono derogare in caso di comprovata ed eccezionale esigenza di servizio ai criteri di assegnazione, comunque (*inc.*) primo che non enuncia minimamente questa eccezionalità e quindi sotto il profilo motivazionale assolutamente nulla e nulla dice, secondo e questo è il punto però fondamentale ed ecco perché noi abbiamo prima rivolto quell'interpello, perché è un provvedimento che non ha seguito nessuna delle norme e che sono norme sostanziali previste dall'articolo 14 3 a cui la norma dell'articolo 57 primo rinvia. Questo non è un dato formale, quando l'articolo 57 primo questi provvedimenti eccezionali devono seguire i criteri dell'articolo 14 3 e quindi devono essere unanimemente valutati positivamente con parere favorevole dal Consiglio Giudiziario, quando ritiene richiede che vi sia una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare queste sono le norme, come dire, di garanzia che collegano questa materia direttamente col 25 secondo comma e allora questo è il punto. Nelle precedenti eccezioni che sono state formulate si spiegava e non voglio assolutamente riprendere il tema, è stato sviluppato sia oralmente che per iscritto molto meglio di

quanto io potrei fare, si spiegava, si motivava, si argomentava, si dimostrava, a mio modo di vedere, come quelle e questa attribuzione di competenza, di giurisdizione a questo Collegio fosse non soltanto in violazione di regole che possono non avere effetti, come dire, sostanziali ma che invece in questo caso, usava il termine impingere richiamando proprio il signor Pisapia, impingere l'articolo 25 secondo comma. Quella eccezione che noi abbiamo formulato è una eccezione che rispetto a questo provvedimento rimane perfettamente valida, anzi è ancora più suffragata proprio dalla anomalia, se mi è concesso di dire, che produce quella sorpresa che questo provvedimento costituisce e allora non c'è dubbio che o questo atto è inesistente e nulla rileva o è comunque illegittimo per violazioni di leggi e addirittura con un risvolto sottostante di un'illegittimità costituzionale per cui non c'è dubbio che debba e possa essere disatteso ai sensi del potere che il Giudice ha alla legge 1975 etc. di disattendere il provvedimento nel caso concreto e in sostanza se dovessi sintetizzare mi piacerebbe riprendere la frase che ha usato il collega un attimo fa quasi che si pretenda qui di sostituire al criterio del Giudice precostituito per legge il Giudice precostituito, come diceva un attimo fa il collega, per ordine di servizio e credo che questo sia il punto veramente di sostanza e non di forma in questa vicenda processuale. Mi

associo alle richieste già formulate e vorrei a questo riguardo rammentare, come si sul dire, a me stesso, quando non si vuole rammentare agli altri, che nella formulata eccezione peraltro mentre in tesi si chiedeva al Tribunale di ritenere quindi il provve... Dichiarare la nullità del provvedimento a mezzo del quale... In via di subordine si faceva anche presente e si chiedeva al Tribunale che rilevata la violazione sopra esposta voglia trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per l'esercizio del potere sostitutivo da esercitare in caso di violazione dei criteri tabellari ai sensi dell'articolo 52 primo comma della circolare (inc.)... Della più volte menzionata circolare del luglio del 2011. Mi parrebbe che anche questa subordinata richiesta che è stata formulata anche per iscritto nelle memorie sia assolutamente pertinente e, riprendendo qui argomenti dell'Avvocato Maffei, ricondurrebbe probabilmente il processo su un binario che sia più consono a quei principi di legge e costituzionali che presiedono a questa materia, grazie.

PRESIDENTE - Grazie, a lei. C'è qualche altro intervento innovativo?

**Difesa - Avvocato Masucci**

AVV. MASUCCI - Cercherò di essere innovativo nella misura in cui le mie forze me lo consentono, certamente mi impegno,

Presidente, non voglio (*inc.*) cose già note. I provvedimenti che ricadono alla vostra attenzione e che cortesemente ci avete sottoposto sono in urto frontale rispetto alla richiesta che il Presidente Pezzuti ha dato alla richiesta dell'Avvocato Francini, il provvedimento reca la data del 12 aprile ed è dunque un provvedimento precedente, la contraddizione frontale è stata già compiutamente motivata, mi domando se e come la si possa risolvere. Il criterio che si insegna sui banchi all'Università dice che il provvedimento posteriore e speciale dovrebbe prevalere sul provvedimento precedente e generale, se noi dunque volessimo applicare coerentemente questo criterio dovremmo semplicemente ribadire le osservazioni già svolte nella scorsa udienza ed in questo senso io confermo la eccezione sviluppata nei termini noti al Collegio. Se invece noi dovessimo giungere alla conclusione e il Collegio dovesse riconoscere che il provvedimento rilevante nella specie è quello del 12 aprile terrebbe in considerazione il capoverso contenuto nell'ultima pagina, quello che dice che il Collegio Terzo riceverà le prime quindici assegnazioni mentre altri procedimenti saranno distribuiti tra gli altri Collegi in esecuzione delle tabelle. Benissimo, se questo capoverso deve essere da noi interpretato nel senso che il nostro procedimento rientra nel mazzo dei quindici noi ci troviamo nuovamente

di fronte alla constatazione che il Collegio è un Collegio Costituito posteriormente rispetto ai momenti processuali rilevanti, ultimo quello dell'esercizio dell'azione penale. La ragione per la quale il procedimento di specie viene assegnato al Terzo Collegio in deroga ai normali criteri tabellari non sono indicati in questo provvedimento e per quale motivo cioè i quindi procedimenti, i primi quindici procedimenti debbono essere distolti dall'ordinario funzionamento delle tabelle per confluire dinnanzi a voi. Aggiungerei, d'altra parte, che l'insegnamento notissimo della Giurisprudenza Costituzionale è nel senso che i criteri di assegnazione debbono essere criteri generali ed astratti e questi sarebbero invece dei criteri particolari e concreti, criteri dunque che non si sintonizzano ed anzi appaiono a me nuovamente in contraddizione insanabile con l'articolo 25 comma 12 della Costituzione. Ergo, concludendo, confermo la eccezione già sviluppata nella scorsa udienza e qualora invece il provvedimento che dovesse venire in rilievo fosse quello del 12 aprile allora il Collegio dovrebbe comunque essere ritenuto un Collegio post costituito in assenza di ragioni che impongano la post costituzione, grazie.

PRESIDENTE - Grazie.

**Responsabile Civile - Avvocato Giorgi**

AVV. GIORGI - Due parole molto veloci. Molto veloci per dire che mi richiamo ovviamente alle argomentazioni svolte da tutti i Collegi che hanno preso la parola in questa occasione, faccio presente e ribadisco come questo documento onestamente, Presidente e Signori del Collegio, è documento davvero assolutamente irrilevante, forse aveva ragione il Presidente Pezzuti quando diceva "non vedo perché è irrilevante" perché in effetti questo è stato detto, no? Ci sono state date le tabelle, ci sono state date e sono state date all'Ordine mentre in contemporanea venivano date a noi, ma detto questo ci sono state date le tabelle dicendo "è in forza di quelle tabelle, tutto il resto è irrilevante" ed in effetti è irrilevante, ma è irrilevante perché, Presidente? È irrilevante perché è un provvedimento palesemente illegittimo e qui non è che possiamo nasconderci che sia palesemente illegittimo, ma non semplicemente perché ed anche senz'altro perché con un ordine di servizio che leggendolo sembra di vedere quello degli orari delle Cancellerie, "la Cancelleria Penale rimarrà aperta dalle dieci e trenta alle undici" più o meno la forma di questo provvedimento preluderebbe a quel contenuto, disposizioni organizzative. In verità sappiamo che se poi... a maggior ragione se poi oggi voi ce lo produceste questo documento dovrebbe avere una qualche rilevanza sulla questione che

noi abbiamo posto ed in effetti varia le tabelle, varia le tabelle con questa forma, ma non semplicemente varia le tabelle, viola le leggi che esso stesso richiama, leggi su cui ci siamo soffermati la volta scorsa e di cui qui si tratta, visti i Decreti Legislativi 155 e 156 del 7 settembre 2012 che erano i famosi Decreti Legislativi che dicevano "questo Decreto Legge è efficace al 13 settembre" e quindi lo dice il Decreto Legislativo, lo dice la circolare del CSM che abbiamo già menzionato e che credo sia riprodotta per esteso nella memoria dell'Avvocato Francini e qui con un provvedimento che al massimo potrebbe organizzare gli orari delle segretarie, in violazione di legge, in deroga alle precedenti tabelle si pretende di creare, creare la precostituzione di un Giudice che evidentemente è proprio a maggior ragione perché è stato adottato questo provvedimento non è quello precostituito per legge. Questo è quanto e quindi io credo che questo provvedimento non faccia altro che confermare la bontà dell'eccezione che abbiamo svolto così come l'abbiamo svolta e quindi non posso che indicare il Collegio senz'altro a non tenerne conto accogliendo l'eccezione di inesistenza o comunque di illegittimità e dunque di disapplicazione di questo provvedimento decidendo in forza e soltanto degli atti e dei provvedimenti legislativi legittimamente assunti, la ringrazio.

**Responsabile Civile - Avvocato Manduchi**

AVV. MANDUCHI - All'esito della lettura di questo provvedimento se da questo provvedimento discende l'assegnazione, come sembra, a questo Collegio, ci pare che ai profili eccezionali la volta scorsa se ne aggiunga uno anche diverso, ovvero sia che non soltanto questo Collegio non sia preconstituito, ma che non sia stato costituito neppure in base alla legge, che è un principio Costituzionale imprescindibile. Invero il Presidente del Tribunale ha adottato un provvedimento dichiarando apertamente di volere, con questo provvedimento del 12 aprile, definire l'anticipazione dell'accentramento dei procedimenti penali della Sezione Distaccata per i quali non è stata ancora tenuta la prima udienza, quindi lo dice apertamente che questo provvedimento si sostanzia in una anticipazione della soppressione della Sezione Distaccata. Non solo, ma lo fa anche in totale violazione delle garanzie partecipative e quindi senza sentire previamente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, ebbene avete agli atti, perché l'ho prodotto la volta scorsa, la sentenza del TAR Lombardia che ha annullato il provvedimento del tutto analogo adottato dal Presidente del Tribunale di Monza, se andate a rileggere la motivazione, è esattamente identico, riproduce gli stessi schemi con gli stessi difetti, conclude il



Tribunale della Lombardia con l'annullamento di quel provvedimento del Presidente del Tribunale perché adottato in violazione di legge con eccesso di potere, perché ha adottato nell'esercizio di una facoltà non prevista né dall'articolo 48 quinquies dell'ordinamento giudiziario vigente il 12 aprile del 2013 e né se possibile ai sensi del Decreto Legislativo 155 del 2012 perché non ancora entrato in vigore, se ne deduce quindi a (*inc.*) anche la mancanza di una precostituzione per legge di questo Collegio. Peraltro non abbiamo avuto modo di verificare se dal 12 aprile 2013 al 13 settembre 2013 ci siano stati soltanto quindi rinvii di fronte al Collegio di Lucca e questo rientri tra questi quindici, peraltro... perché è stato rinviato a giudizio, ricordiamo, il 18 luglio e si deve presumere che tra il 12 aprile del 2013 e il 18 luglio 2013 ci siano stati meno di quindici rinvii a giudizio al Collegio di fronte al G.U.P. di Lucca, grazie.

PRESIDENTE - Grazie a lei. Prego Pubblico Ministero.

**Pubblico Ministero - Dott. Giannino**

P.M. GIANNINO - Due parole velocissime. Per quanto riguarda il provvedimento che abbiamo conosciuto tutti oggi ribadisco quanto avevamo già ipotizzato alla scorsa udienza, che eventualmente... Anche oggi ho sentito così parlare le difese potrebbe ipotizzarsi e anche soltanto

in astratto una illegittimità amministrativa che in quanto tale sicuramente non incide sulla capacità del Giudice, torniamo al 33 comma 2 che espressamente esclude che questo tipo di provvedimenti incidano sulla capacità del Giudice, il provvedimento c'è, è esistente e una sua eventuale irregolarità censurabile eventualmente in astratto innanzi al TAR comunque non andrebbe ad incidere sulla capacità del Giudice ai sensi dell'articolo 33 comma 2. Per quanto riguarda il numero dei rinvii a giudizio se siano stati quindici o meno voglio sottolineare che i due provvedimenti vanno letti insieme, uno integra l'altro e quindi i criteri di assegnazione al Collegio... Attualmente Collegio Tre erano quelli, i primi quindici ma anche quelli previsti nel provvedimento del marzo 2013 in cui era stabilito che i numeri di RGNR: uno, due e tre andavano al Collegio Uno; quattro, cinque e sei al Collegio Due; sette, otto e nove, al Collegio Tre, questo è un numero cinque finale, andava al Collegio Due e lo stesso provvedimento del marzo 2013 prevede i criteri di sostituzione tra Collegi "in caso di incompatibilità di uno dei Magistrati del Collegio Uno sarebbe subentrato il Collegio Due, in caso di incompatibilità di uno dei Magistrati del Collegio Due sarebbe subentrato il Collegio Tre, in caso di incompatibilità all'interno del Collegio Tre sarebbe subentrato il Collegio Uno" e quindi leggendo insieme i

due provvedimenti ed essendo questo un numero cinque finale andava al Collegio Due, sostituito in virtù della medesima tabella dal Collegio Tre, nel Collegio Due c'era il Giudice Simone Silvestri che era stato G.I.P. durante l'Incidente Probatorio, proroghe di indagini, aveva deciso nel merito, non si era limitato a mettere solo delle firme come ipotizzato alla scorsa udienza, perché il Giudice Silvestri è stato investito di questioni molto importanti nel merito della perizia nei confronti delle quali sono stati sollevati forti dubbi, richieste di rinnovazione, di sostituzione dei Periti e il Giudice ha valutato nel merito la perizia stabilendo, scritto nella pietra, come è stato detto dagli odierni difensori, che quella perizia non andava rinnovata e quindi è entrato pesantemente nel merito del processo e quindi era pesantemente incompatibile in quanto G.I.P. a tutti gli effetti e non solo per aver fatto due proroghe di indagine, ma per aver deciso il merito della perizia e quindi era chiaramente incompatibile e quindi il provvedimento tabellare del marzo 2013 stabiliva che in caso di incompatibilità di uno dei Magistrati, in questo caso sussistente, sarebbe subentrato a sostituire il Collegio Due il Collegio Tre, così come è avvenuto. Per quanto riguarda poi la questione sull'efficacia della riforma che ha previsto la soppressione dei piccoli Tribunali e delle Sezioni Distaccate non sono io a

dovervi dire che da più parti arrivavano espresse indicazioni in merito alla necessità di anticipare gli effetti della riforma, non nel senso di iniziare a far operare i Collegi ovviamente prima del 13 settembre, anticipare la riforma nel senso di rendere i nuovi Collegi, i nuovi Giudici in Sezione Centrale che quindi avevano lasciato le distaccate, i nuovi Tribunali risultati dagli accorpamenti in grado di operare a pieno regime a tutti gli effetti dal 13 settembre, questo necessariamente comportava, come espressamente richiesto dal CSM, una organizzazione anticipata delle udienze in modo che dal 13 settembre si potesse iniziare ad operare e quindi a fare i processi e non ad iniziare a predisporre le tabelle il 13 settembre, altrimenti sarebbe stata una riforma che sarebbe entrata in vigore forse a giugno dell'anno successivo se il 13 settembre fosse stato solo da quella data possibile iniziare ad organizzare le udienze, a dividere i processi tra Sezioni e tra Giudici. Il 13 settembre bisognava iniziare a fare i processi e il CSM ha detto a tutti i Presidenti, a tutti i Procuratori "organizzate a processi, le date di udienza, la ripartizione dei giorni di udienza, la disponibilità delle aule da subito" da subito in modo che il 13 settembre si entri in aula e si inizino i processi. Quindi questo processo che è iniziato con una richiesta di rinvio a giudizio in un momento in cui entrando in

Udienza Preliminare il G.U.P. doveva richiedere al Presidente "signor Presidente, ho questa richiesta di rinvio a giudizio dammi la data per l'eventuale rinvio a giudizio" la data per l'eventuale rinvio a giudizio era successiva al 13 settembre e quindi andava necessariamente ad iniziare in un momento di effettiva operatività della riforma, necessariamente il Presidente di Sezione doveva indicare quale sarebbe stato il Collegio che avrebbe dovuto giudicare essendo iniziata l'Udienza Preliminare in un momento in cui già si sapeva che la riforma avrebbe avuto effetto e quindi a tutti gli effetti avevano già piena operatività e criteri previsti nel provvedimento del marzo 2013. Quindi numero cinque al Collegio Due, il Collegio Due era composto da Silvestri che era incompatibile e quindi al G.U.P. Dal Torrione è stata data indicazione del Collegio Tre che sarebbe esistito da settembre in poi, perché si sapeva che la data sarebbe stata successiva all'entrata in vigore della riforma. Quindi la cronologia di quello che è successo rispecchia perfettamente la massima trasparenza possibile, non è vero che il provvedimento non esiste, perché quello di marzo e questo letti insieme fanno sì che un provvedimento ci sia, eventualmente impugnabile? Non lo so, non sono un amministrativista, non mi occupo neanche delle mie di assegnazioni, quello che mi danno faccio e quindi proprio non entro nel merito

dell'eventuale violazione della predisposizione dei criteri, perché ribadisco, non incidono sulla capacità e quindi non entro nel merito, l'eventuale vizio non incide sulla capacità e quindi chiedo il rigetto di tutte le eccezioni.

PRESIDENTE - Grazie. C'è qualche difensore di Parte Civile?  
Avvocato Maffei.

**Parte Civile - Avvocato Maffei**

AVV. MAFFEI - Non lo dica con preoccupazione, signor Presidente, il mio nome perché io desidero pronunciare soltanto poche parole che sono queste: mi tranquillizzano molto le ottime argomentazioni appena colte sulle labbra del Pubblico Ministero, essendo in dovere di affermare a mia volta che il provvedimento che il Tribunale è chiamato a pronunciare debba ancora una volta dissolvere qualunque perplessità circa la trasparenza del provvedimento di base adottato. Nel mio dire trasparenza significa essenzialmente buona fede, perché sono convinto che da parte di tutti questo vi sia stato, da parte del Presidente facente funzioni, da parte del Presidente della Sezione e non c'è dubbio che lo sarà anche da parte di questo Collegio eppure mi permettano di aggiungere che la questione rimane seria e inquietante. Alcuni dei difensori che hanno il gusto del grottesco si sono indugiati a citare me, io per diminuire il tono delle

citazioni citerò Alessandro Manzoni che è un *minus, adelante pedro ma con juicio e non dirò si puedes* perché voi potete, in altre parole nessuno si dorrà se per colmare quelle eventuali lacune o imperfezioni del procedimento amministrativo che non a caso l'ottimo Pubblico Ministero del precedente intervento andava ipotizzando, voi spenderete ancora qualche altro mese, non se ne dorrà nessuno, ripeto, ma ognuno apprezzando invece la vostra prudenza e perché no la vostra modestia, intesa come mancanza di qualunque reattività rispetto ad una eccezione che possa essere intesa come irriguardosa nei vostri confronti, vi industrierete a quello che in definitiva sia pure in forma indiretta il rappresentante dell'ufficio vi ha in qualche modo fatto intendere. Peggio sarebbe di sicuro che trascurando con qualche imprudenza intellettuale, permettetemi di aggiungere, le insidie che indubbiamente si celano in questa presente condizione, voi riteneste di andare avanti senza aver verificato come si dice *funditus* la sostanza dei problemi che vengono sollevati. Noi non siamo giuristi del diritto amministrativo, siamo però in questo momento raccoglitori anche e soprattutto di condizioni diffuse, cioè di diffusi stati d'animo, ciascuno di noi, io vi ho già detto e ora ripeto, attende da voi giustizia che non sia il contrario della giustizia il precipitarsi ad una decisione debole, perché invece spendendo quel poco tempo

si potrebbe, ripeto, aggiungere ciò che eventualmente mancasse e tutti lo apprezzerebbero. Infine le mie conclusioni allora, tendenzialmente direi rigetto, ma soprattutto vi prego di una attenzione che sia massima e inflessibile.

PRESIDENTE - Fa parte del nostro lavoro, Avvocato, è una cosa piuttosto scontata quello che ci chiede.

AVV. MAFFEI - Anche quello che vi ho detto fa parte del mio. Grazie.

PRESIDENTE - Grazie a voi. Ce dell'altro? Ci ritiriamo in Camera Di Consiglio.

*Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio. Rientra nell'aula delle udienze e il Presidente dà lettura dell'ordinanza che viene allegata al verbale.*

PRESIDENTE - Se ci sono altre questioni ex articolo 491 Codice di Procedura Penale vi diamo ovviamente la parola.

**Difesa - Avvocato Giovane**

AVV. GIOVENE - In riferimento alle questioni legate all'articolo 491 questa difesa deposita una prima memoria esplicativa di una questione attinente all'erronea formazione del fascicolo del dibattimento, è stata svolta anche per iscritto per maggiore facilità del Collegio e quindi ad essa rinvio nella specificità delle singole



richieste di espunzione di atti. Una prima questione fa riferimento all'erronea formazione del fascicolo sulla base delle indicazioni suggerite dal Giudice dell'Udienza Preliminare nell'udienza del 27 di settembre alla data di formazione del fascicolo, cioè nonostante le indicazioni date dal Giudice dell'Udienza Preliminare erroneamente sono stati introdotti all'interno del fascicolo degli atti che non erano stati indicati dal G.U.P. e quindi si tratta di un mero errore materiale nella formazione del fascicolo in riferimento a questa prima eccezione rispetto alla quale faccio... richiamo alla specificazione indicata in memoria con un elenco che... per il quale è inutile che annoio il Tribunale perché si tratta di un mero errore materiale, quindi rispetto a questa questione non c'è una questione di carattere processuale, non c'è una questione di interpretazione normativa, ma semplicemente un errore materiale nella formazione del fascicolo e a questa memoria mi riporto. Diverso è invece il tema, anche questo abbiamo svolto per iscritto per maggiore facilità di comprensione da parte del Tribunale, diverso è il tema che attiene invece alla... sempre alla formazione del fascicolo ma in relazione ad atti che invece ai sensi 431 non devono essere inseriti all'interno del fascicolo dibattimentale. Anche qui si tratta di una compilazione pedissequa e abbastanza noiosa ovviamente la doversi leggere al

Tribunale e non credo che neanche le altre Parti abbiano specifico interesse a conoscere nella maniera più analitica le mie indicazioni, diciamo che si tratta ad esempio di atti in cui non è presente la traduzione di un originale in sede di rogatoria e in cui sono indicate ad esempio all'interno del fascicolo dibattimentale atti di rogatoria che consistono sostanzialmente in Sommarie Informazioni Testimoniali che evidentemente ai sensi dell'articolo 431 non possono far parte del fascicolo dibattimentale, atti che già per legge evidentemente sono stati erroneamente inseriti benché questi non fossero indicati dal G.U.P. Quindi facendo un passo oltre rispetto alla prima eccezione formulata questi sono atti che lo stesso G.U.P. non ha indicato dovessero far parte del fascicolo dibattimentale e che invece sono stati inseriti con una scelta che evidentemente *contra legem* perché ci sono delle indicazioni che fanno riferimento ad atti, ad esempio informative di P.G. o Sommarie Informazioni Testimoniali acquisite anche e soprattutto in sede di rogatoria che evidentemente non possono far parte del fascicolo del dibattimento. Io cerco di correre, Presidente, per queste questioni che poi sono state scritte, è inutile che faccio un'elencazione specifica per la verbalizzazione, mi pare che il richiamo a quanto scritto possa essere esaustivo. Diverso il discorso che riguarda invece, sempre con riferimento ai

criteri di formazione del fascicolo, gli atti relativi all'Incidente Probatori e allora credo che una lettura attenta dell'articolo 431 in ordine ai criteri di formazione del fascicolo con riferimento agli atti che fanno parte dell'Incidente Probatorio, esaurisca ogni dubbio, i verbali degli atti assunti nell'Incidente Probatorio. Allora, l'espressione verbali degli atti assunti nell'Incidente Probatorio, come tutti sappiamo, fa riferimento alla verbalizzazione evidentemente che è stata svolta nell'ambito dell'Incidente Probatorio per cui è in atti la trascrizione di quella composita udienza che ha dato vita al tema dell'Incidente Probatorio e quindi ovviamente all'esame e controesame dei Periti in aula le cui risposte sono state verbalizzate e quindi trascritte in esito alla registrazione, ma fa riferimento questa lettera e) del 431, questo pacificamente nell'interpretazione giurisprudenziale anche all'elaborato peritale, cioè bisogna distinguere quello che è la... Lo svolgimento, l'interlocuzione con i periti in udienza in riferimento ovviamente alle domande che sono state poste e quindi ai richiami che sono stati fatti da parte delle difese anche a proprie attività consulenziali che sono state richiamate nell'esame e controesame da parte di tutti i presenti in aula nel corso dell'Incidente Probatorio e bisogna far riferimento quindi a ciò che è stato verbalizzato in relazione a

questi richiami. Questo significa che evidentemente e tutto ciò che non attiene a questa verbalizzazione e cioè la produzione cartacea che esula da questa verbalizzazione, non dovrebbe, questo per giurisprudenza ormai costante, ma è evidente che io questo tema lo offro all'attenzione del Tribunale con la giusta prudenza perché è un tema che per conseguenza espunge buona parte degli atti che fanno parte del fascicolo dell'Incidente Probatorio che è molto voluminoso, come il Tribunale ha avuto modo di constatare, però pacificamente si deve far riferimento ai verbali degli atti contenuti nell'Incidente Probatorio all'interno del quale è contenuto anche l'elaborato peritale. Per elaborato peritale evidentemente si intende ciò che è stato firmato dai periti Vangi e Licciareello. Allora, come dire, la conseguenza di questa premessa, ove fosse rigorosamente portata alla valutazione finale, conclusiva delle richieste di questa Difesa al Tribunale comporta l'estromissione dal fascicolo del dibattimento di una serie di atti, anche in riferimento a questo elenco pedissequo mi richiamo a quanto scrivo nella memoria che deposito perché si tratta di un elenco molto...

PRESIDENTE - Molto nutrito.

AVV. GIOVENE - ...nutrito che evidentemente diciamo sottrae a quello che ho detto poc'anzi essere diciamo il pilastro di riferimento nella lettera e) del 431 tutti gli atti

che all'interno di questa lettera e) non entrano. Devo dire che questo tema, Presidente, non è nuovo nel senso che al momento della formazione del fascicolo non in particolare questa difesa personalmente, ma comunque altri difensori, anche in mia vece, hanno sollevato questo tema relativamente alla composizione del fascicolo in ordine a tutti gli atti che compongono l'Incidente Probatorio e questo tema è stato dibattuto nel corso di quell'udienza del 27 di settembre ed è stato risolto secondo l'ordinanza che tutti conosciamo. Ritengo questa Difesa utile tornare su questo tema perché la scelta operata con la decisione da parte del Giudice dell'Udienza Preliminare a nostro giudizio non è rigorosa nel rispetto della lettera e) del 431 e questo non significa che noi ovviamente siamo convinti della necessità di espungere tutte le consulenze tecniche depositate, perché si pone un problema pratico che io offro ovviamente alla lettura di questa nota da parte del Tribunale, però siamo tutti questa aula propensi ovviamente a fare delle valutazioni condivise che possono consentire di acquisire degli elementi certi all'interno del fascicolo, beh insomma ci poniamo il dubbio in ordine all'acquisizione delle consulenze tecniche che sono, come dicevo prima, state il fondamento delle domande poste ai Periti in questa aula. Come il Tribunale saprà non sono state poste delle domande in via diretta da parte dei

Consulenti Tecnici delle Parti in aula, ma sicuramente anche il filtro che è stato compiuto da parte dei Difensori delle domande tecniche avevano come supporto quelle cospicue consulente tecniche che tutti abbiamo prodotto in questa aula per le parti rappresentate. Dico questo perché l'esclusione materiale delle consulenze tecniche evidentemente potrebbe privare il Tribunale, lo dico nell'interesse di comprensione comune, di quel supporto di conoscenza che poi è valso ai Periti Vanghi e Licciardelli di arrivare alle conclusioni che tutti conosciamo. Il rigore però della norma mi impone questa prima valutazione e quindi gli atti di cui questa difesa chiede l'espunzione comprendono evidentemente anche le note e le consulenze tecniche e le deduzioni di parte delle difese nella parte in cui richiamano evidentemente quelle consulenze di parte. È un tema molto specificatamente trattato all'interno di questa memoria perché si tratta di espungere in maniera analitica una pagina piuttosto che un'altra, abbiamo ritenuto di compiere questo lavoro nell'interesse del Tribunale e poi evidentemente il principio di carattere generale lasciamo che sia il Tribunale a risolverlo nei termini che noi ci limitiamo a suggerire. Quindi in riferimento alle conclusioni che questa Difesa avanza in ordine alle tre memorie che andiamo a depositare la prima in riferimento agli atti erroneamente inseriti, ovviamente ci

richiamiamo a quanto compiutamente indicato in memoria in ordine alla necessità di espungere evidentemente quegli atti che lo stesso G.U.P. aveva ritenuto non dovesse far parte del fascicolo del dibattimento, la seconda memoria attiene invece agli atti che sono stati in maniera travisata inseriti perché non appartengono all'elenco rigorosamente indicato dall'articolo 431 e faccio riferimento in modo particolare ai temi rogatoriali, il terzo... La terza richiesta di espunzione attiene agli atti dell'incidente probatorio secondo l'elenco allegato alla precedente memoria.

PRESIDENTE - Che deposita.

AVV. GIOVENE - Che deposito. Deposito anche qualche copia, Presidente, non sono cinquanta ma qualche copia la depositiamo.

PRESIDENTE - Sì, così le Parti potranno interloquire perché lei ha fatto riferimento a degli elenchi specifici e lunghi.

**Difesa - Avvocato Raffaelli**

AVV. RAFFAELLI - Presidente, Adriano Raffaelli per i suoi assistita e per la compagine tedesca e austriaca. Anche noi abbiamo predisposto una memoria nella quale indichiamo il materiale del quale chiediamo l'espunzione dal fascicolo del dibattimento, materiale che vi è finito più che per determinazione del G.U.P. all'esito

dell'udienza del 27 settembre, direi per un'erronea formazione del fascicolo stesso che non rispetta i criteri non solo di legge ma anche recepiti dal G.U.P. in quell'udienza. Preciso solamente che nel corso di quell'udienza e comunque per quel che vale ribadisce anche oggi, le Parti e comunque questa Parte dichiarò espressamente di non concordare per l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenenti nel fascicolo del Pubblico Ministero che non fossero quelli che vi devono entrare ai sensi del catalogo dell'articolo 431. Ora mi soffermerò molto brevemente solamente sugli atti che provengono dalle rogatorie internazionali che sono quelli che evidentemente ci interessano di più e quindi mi soffermerò solamente sulle norme di cui alle lettere d) ed f) dell'articolo 431 del Codice di Rito. Norme che sono chiare e che non richiedono interpretazioni, nel fascicolo del dibattimento possono entrare solamente tre tipi di atti, i documenti acquisiti all'esito mediante rogatoria, i verbali degli atti irripetibili assunti in rogatoria e poi i verbali degli atti ripetibili purché i difensori siano stati posti in grado di assistere ed esercitare le facoltà di legge nel compimento degli stessi atti. Preciso subito che è pacifico che nessun atto ripetibile in sede di rogatoria è stato compiuto mettendo i difensori nelle condizioni di assistere alla formazione di quegli atti e dunque avevamo



eccepito il 27 settembre, ribadiamo oggi, che a nostro parere, ma si tratta in realtà della lettera di legge, non possono entrare nel fascicolo del dibattimento in questa fase, sicuramente tutta la corrispondenza fra l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria straniera, perché si tratta di materiale che non è contemplato nell'elenco tassativo dell'articolo 431. Non possono entrare sicuramente le risposte scritte e fornite dagli imputati alle domande degli Inquirenti e qua non c'è solamente l'articolo 431, ci sono anche le altre norme di legge 63 e 64 del Codice di Rito, non possono entrare sicuramente i verbali delle risposte orali date da coloro che oggi sono in questo processo, vestono in questo processo il ruolo di imputati e non possono entrare nemmeno le SIT scritte e orali rese da soggetti che non sono imputati e che sono semplici... Erano semplici informatori e sono possibili testimoni essendo questi comunque atti perfettamente ripetibili e che sono stati posti in essere in sede di rogatoria senza dare la possibilità ai difensori di assistere e di esercitare le facoltà di legge. Per questa ragione vi sono tutta una serie di documenti, vi è materiale proveniente dai tomi 5, 6 e 7 del fascicolo del Pubblico Ministero che non hanno ragione di essere presenti nel fascicolo del dibattimento, noi li abbiamo divisi in tre categorie di atti e abbiamo indicato nelle memorie che... Nella

memoria che vado a versare a codesto Collegio in tre categorie. Innanzitutto la corrispondenza tra Pubblico Ministero e Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziaria straniera, è inutile che vi dica che non possono entrare perché non sono contemplati nel catalogo tassativo e perché comunque si tratta poi questa corrispondenza di materiale che ha connotazione anche valutativa e quindi non potrebbe entrare per questo motivo. La seconda categoria di atti sono le dichiarazioni di persone imputate nel procedimento che sono pure transitate e che appunto non hanno ragione di esservi sia per contrasto con l'articolo 431 e sia per contrasto con gli articoli 63 e 64 del Codice di Rito e la terza categoria sono le Sommarie Informazioni di persone informate sui fatti rese sia in forma orale e poi verbalizzate sia in forma scritta e poi acquisite attraverso la trasmissione di queste risposte che costituiscono atti ripetibili e quindi dovevano essere assunte mettendo i difensori in grado di assistere, di esercitare le facoltà a loro consentite, cosa che non è stata fatta. Di tutto questo vi è elenco, salvo (*inc.*) ed omissioni attraverso le indicazioni dei fogli specifici dei quali si chiede l'espunzione e quindi si insiste per l'accoglimento della richiesta di eliminazione di questo materiale dal fascicolo del dibattimento.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato.

**Parte Civile - Avvocato De Prete**

AVV. DE PRETE - Soltanto ai fini del verbale deposito nomina a sostituto per il collega Petrocchi e per l'Avvocato Colangelo che si sono dovuti assentare.

PRESIDENTE - C'è qualcun altro per gli imputati?

**Parte Civile - Avvocato Dalla Casa**

AVV. DALLA CASA - Anche io intendo sollevare una questione legata a ciò che appartiene agli otto faldoni che nel fascicolo del dibattimento sono dedicati all'Incidente Probatorio. Il Giudice dell'udienza del 27 settembre col suo provvedimento aveva indicato tra gli atti da includere nel fascicolo dibattimentale i verbali degli atti assunti dell'Incidente Probatorio con relazione depositata dai Periti e verbale di udienza, tra parentesi si legge nel provvedimento "tomo 23 e tutti i volumi compresi gli allegati". Ora in realtà il provvedimento del Dottor Dal Torrione in parte ovviamente ricalza per la prima porzione il contenuto dell'articolo 431 lettera e) e la questione è che all'interno degli otto faldoni vi è una serie di ele... Di documenti che sono già stati peraltro segnalati anche dalla collega precedentemente, costituiti da memorie difensive e consulenze tecniche, la cui presenza all'interno del fascicolo dibattimentale francamente non si spiega. Non ho posto un problema di

verificare se questa documentazione e anche io ho predisposto memoria in cui questi documenti sono poi dettagliatamente elencati, fosse stata qualificata come... Dai Periti come allegati al loro elaborato, ma così non è, se avete la pazienza di andare a verificare la pagina 4 della perizia vi è un elenco dettagliato di ciò che i Periti hanno inteso qualificare come allegati alla perizia e nessuno dei documenti che io precedentemente ho, seppur sommariamente menzionato, ovverosia memorie difensive e consulenze tecniche, appartengono al novero degli allegati alla perizia. Del resto che questa documentazione debba essere estromessa dal fascicolo mi pare francamente evidente, non solo perché comunque non può costituire alcun supporto tecnico o di aiuto comunque a voi nella valutazione dell'elaborato peritale che dovrà essere valutato per quello che è ed in base agli elementi che i Periti hanno valutato, ma soprattutto perché la loro acquisizione e cioè l'acquisizione... Il permanere anzi di questi documenti all'interno del fascicolo urta chiaramente con quei principi di contraddittorio e di oralità fatti propri dall'articolo 111 della Costituzione, peraltro principi ribaditi dall'articolo 501, 508 e 511 del Codice di Procedura Penale laddove si subordina e si condiziona l'acquisizione, potremmo dire lettura, della perizia al previo esame dei Periti, norma che è ormai pacificamente,

seppur in piena logica, applicata alle Consulenze di Parte per ovvie ragioni, identico è l'oggetto e cioè l'acquisizione di conoscenze tecniche su specifici campi di intervento altrimenti non noti ovviamente ai giudicanti e neanche a noi che siamo dei giuristi e identiche la finalità e quindi acquisire degli elementi utili per la vostra decisione. Deposito pertanto questa memoria, ne ho qualche copia in più che i colleghi possono prendere, in questa sono esattamente individuati file per file a documenti a cui faccio riferimento, con la precisazione che ho parlato io, ma la memoria e quello che io ho detto è condiviso anche dagli altri firmatari della memoria stessa che sono gli Avvocati Pedonese, Nicoletti, Bagatti, Dalle Luche, Antonini, Bartolini, Carloni, Fazzini e Maffei.

PRESIDENTE - Altri difensori di Parte Civile?

**Parte Civile - Avvocato Bagatti**

AVV. BAGATTI - Anche io deposito la memoria dove vengono dettagliati gli atti di cui al contrario di quanto finora detto si chiede invece l'acquisizione al fascicolo del dibattimento ed in particolar modo sono gli atti riconducibili al tomo 14 del fascicolo del Pubblico Ministero, in particolar modo faccio riferimento alle relazioni della Polizia Scientifica con il materiale video e fotografico ad esso acclusa di cui si chiede

l'acquisizione in quanto riconducibile nella categoria degli atti avente natura irripetibile. Mi richiamo nel sostenere e nell'argomentare la richiesta di acquisizione a quello che è la giurisprudenza prevalente e a tutt'oggi immutata in merito alla individuazione e alla qualificazione dell'atto avente natura irripetibile ed in particolar modo alla sentenza delle Sezioni Unite dell'anno 2006, la 41281 che detta i parametri e i criteri per l'individuazione appunto degli atti aventi natura irripetibile quali, a sommo avviso di questa difesa, possono essere considerate le relazioni svolte dalla Polizia Scientifica. In particolar modo le relazioni altro non sono che l'acquisizione dei rilievi svolti nell'immediatezza dell'incidente che sono confluite in quattro relazioni della Polizia Scientifica, svolte in particolar modo da quattro differenti Gabinetti di Polizia Scientifica, Massa Carrara, Viareggio, Pisa e Lucca che si sono suddivise le zone interessate dell'incidente occorso e che appunto hanno elaborato queste relazioni che appieno sposato i criteri dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte per classificare tali atti come aventi natura irripetibile. Una premessa fondamentale: le sentenze delle Sezioni Unite... La sentenza delle Sezioni Unite che ho citato, la 41281 nella sua parte iniziale delle motivazioni stabilisce ed illustra come non vi sia un effettivo contrasto

giurisprudenziale circa la natura irripetibile degli atti atti a descrivere situazioni di luoghi e persone o cose soggette a modificazioni, già questo a parere di questa difesa sgombrerebbe il campo da ogni valutazione in ordine alla natura di questi atti, ad ogni buon conto andando ad enucleare quelli che sono i criteri richiamati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite possiamo notare che i criteri fondamentali a cui si richiama sono l'oggettiva impossibilità di riprodurre l'atto in dibattimento e chiaramente le relazioni che, ripeto, si limitano a fotografare e rilevare lo stato dei luoghi e dei materiali ivi posizionati nel momento del sinistro assurgono a questo carattere di assoluta irripetibilità nel senso che ci viene appunto precisato dalla Cassazione che nello sgombrare il campo da ogni possibile equivoco ci dice che non basta per poter ritenere la ripetibilità dell'atto in dibattimento la pura e semplice possibilità di una ridescrizione narrativa, forma narrativa da parte di Ufficiali Giudiziari che simili atti hanno provveduto ad elaborare, riproponendo appunto lo stato dei luoghi visionati. Un'ulteriore passaggio fondamentale che ci viene illustrato dalle Sezioni Unite della Cassazione riguarda il fatto che affinché possa parlarsi di atto avente natura irripetibile prescinde del tutto da quella che può essere la denominazione che dell'atto viene dato, la lettera dell'articolo 471 parla di verbali di... Parla

esclusivamente di verbali ed in realtà le Sezioni Unite chiariscono che non è la denominazione dell'atto di P.G. a qualificarne la natura irripetibile o meno e quindi se siano una relazione di servizio o una annotazione piuttosto che un verbale vero e proprio, ma ne è il contenuto e quindi il fatto che possa essere o meno ripetuto e riproposto in sede dibattimentale e che non se ne perda la sua natura, la sua genuinità e a condizione, l'unica condizione che pone è che simile atto soddisfi i requisiti previsti dal Codice di Rito ex articolo 136 per quanto riguarda i verbali e cioè siano in essi indicati i tempi e luogo di svolgimento dell'incombente e siano indicate le generalità delle persone intervenute, vi sia la sottoscrizione dei Pubblici Ufficiali redattori dell'atto, sono parametri, criteri e requisiti esattamente soddisfatti nelle relazioni, nelle quattro relazioni di cui si chiede l'acquisizione. Due ultime notazioni per quanto riguarda queste relazioni di servizio. È opportuno precisare come tra l'altro queste relazioni siano di fatto già confluite in una fase se vogliamo dibattimentale in quanto sono state, su espressa richiesta dei Periti, acquisite, debitamente autorizzata l'acquisizione da parte del G.I.P. e debitamente avvisate le Difese dell'avvenuto depositato da parte della Procura in sede di Incidente Probatorio, cioè sono state già parte integrante di una valutazione a tutti gli effetti



di una attività a tutti gli effetti dibattimentale ancorché svoltasi nella parentesi dell'Incidente Probatorio e quindi anche sulla piena contezza, conoscenza dei contenuti di questa relazione, che ripeto non hanno al loro interno nessuno spunto valutativo, sono semplicemente la descrizione dello stato dei luoghi così come visionato nei sopralluoghi svolti nei giorni immediatamente successivi l'incidente per cui oggi è processo. Parimenti le Sezioni Unite considerano acquisibili, unitamente alle relazioni in oggetto, anche tutto il materiale video e il materiale fotografico che sia connesso a queste relazioni in quanto rappresentano un'attività di documentazione anche essa non rinnovabile in sede dibattimentale senza che se ne vada a perdere la genuinità delle sue risultanze probatorie. Quindi si chiede l'acquisizione appunto... anche io come gli altri colleghi depositerò una memoria, sono esattamente indicate gli atti di cui si chiede l'acquisizione, la loro collocazione all'interno del fascicolo del dibattimento, la loro individuazione numerica come file...

PRESIDENTE - Lei è già in grado di metterli a disposizione del Tribunale in modo che il Tribunale possa valutarne l'eventuale acquisizione?

AVV. BAGATTI - Vedo annuire fortunatamente la Procura e in tal senso penso...

PRESIDENTE - Voi no insomma, è materiale che è a disposizione del Pubblico Ministero. Nel fascicolo del Pubblico Ministero.

AVV. BAGATTI - Io ho l'hard disk, però ovviamente è un'attività di estrapolazione dei dati del... non ho il materiale cartaceo. Vado a concludere: si chiede inoltre l'acquisizione di alcuni verbali di attività di una serie di adempimenti svolti sempre dalla Polizia Scientifica, con i relativi documenti video e/o fotografici ad essi acclusi, in particolar modo sono i verbali inerenti la rimozione... verbale del 4 luglio del 2009 di documentazione e video fotografico della rimozione della cisterna con tutta la documentazione allegata; il verbale del 17 febbraio del 2010 inerente l'attività di imballaggio dell'assile con documentazione video fotografica acclusa; i verbali del 12 gennaio del 2010 e del 25 febbraio del 2010 di documentazione fotografica dei sopralluoghi sulla cisterna; il verbale del 4 luglio del 2009 sui rilievi lungo la linea ferroviaria con acclusa documentazione fotografica; più verbali del 12 e 16 aprile nonché del 3, 9 e 17 giugno del 2010 di documentazione fotografica inerente l'area di Via Ponchielli, la recinzione e il muro posto a separazione tra l'area della Via Ponchielli e la sede ferroviaria, nonché la nota del Commissariato di Viareggio del 12 maggio del 2010 inerente la trasmissione di due DVD

attinenti ai lavori appunto di ripristino nell'area di Via Ponchielli. Sono tutti verbali di adempimento ovviamente non ripetibili e quindi acquisibili ai sensi dell'articolo 431. Un'ultima annotazione riguarda ulteriore richiesta di acquisizione e riguarda le relazioni e le schede di intervento dei Vigili del Fuoco che ebbero ad intervenire nell'immediatezza del sinistro, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 139 del 2006 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è equiparato, nell'esercizio delle suoi compiti istituzionali, a funzionari e quindi Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ed in questa qualifica si ritiene che le argomentazioni spese, anticipate poco fa e cristallizzate nella sentenza delle Sezioni Unite del 2006 valgono anche per quanto riguarda il materiale avente, ripeto, natura irripetibile elaborato dai Vigili del Fuoco ed in particolar modo faccio riferimento a 14 schede di intervento redatte dalle squadre che intervennero la sera del disastro e nei giorni immediatamente successivi, le relazioni finali... le differenti relazioni finali svolte dai Vigili del Fuoco nonché il materiale video e fotografico che è contenuto in due CD accluso alle relazioni di cui sopra. È tutto materiale contenuto nel tomo 18 del fascicolo del Pubblico Ministero e anche di questo vi è un'elencazione con individuazione dei file... l'individuazione. Quindi

si chiede l'acquisizione e deposito una memoria riepilogativa delle argomentazioni spese e con l'elenco degli atti di cui viene chiesta l'acquisizione.

PRESIDENTE - Grazie.

**Parte Civile - Avvocato Maffei**

AVV. MAFFEI - Farò semplicemente una breve appendice all'intervento appena svolto dall'ottimo Avvocato Bagatti e intervengo anche io con la speranza di essere inteso come portatore di una utilità comune e di un comune interesse, essenzialmente quello della maggiore speditezza e della migliore intelligibilità dell'attività istruttoria di questo processo. Sappia il Tribunale che fino alla fase della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, secondo l'articolo 415 bis, non è dato reperire nel fascicolo del Pubblico Ministero alcun atto assunto direttamente da quell'ufficio, eccezion fatta naturalmente per l'affidamento di talune, poche, aggiungo, consulenze tecniche eppure le Indagini preliminari furono fitte di atti di attività tipici, cioè esperiti secondo il quadro descritto dal Legislatore, esperiti dunque se non dall'ufficio dalla delegata Polizia Giudiziaria ed in particolare dalla Polizia Ferroviaria, non fu scelta ottusa e nemmeno pigra quella del Pubblico Ministero, ma al contrario fu decisione oculata, attenta e mirata intelligentemente al

perseguimento dello scopo fondamentale, di conseguenza il fascicolo del Pubblico Ministero si arricchiva di mese in mese, sarei tentato di dire di giorno in giorno, di tutta una serie cartacea che racchiudeva le risultanze di codesta attività esplorativa. Io ritengo ed è questa la ragione che mi induce ad intervenire presso di voi ora in questo senso, che vi siano nella congerie di codesti atti alcuni eminentissimi che rappresento vere e proprie pietre miliari dell'indagine ed una ne ho scelta per chiedere a voi, Giudice del Tribunale, di acquisirla in quanto racchiudente un vero e proprio tesoro di informazioni. Si tratta, lo dico subito, anche per chiarire la mia impostazione e la logica giuridica che mi guida a questa richiesta, si tratta di un atto a struttura binaria, così come lo ha ripetutamente definito anche la Giurisprudenza di legittimità, essendo un atto che riunisce sia una componente descrittiva delle attività che sono attività sui luoghi e sulle cose, sia una - per quanto minoritaria, però aggiungo subito significativa - componente critica valutativa che non fa torto, loro capiranno bene, alla natura dell'atto in sé e cioè alla natura originaria dell'atto qualificata dallo scopo a cui l'atto medesimo era diretto, che era quello di contribuire alla conoscenza del Magistrato del Pubblico Ministero talora anche ipotizzando spunti ulteriori di investigazione, le quali convivono

all'interno dell'elaborato cartaceo che è in mie mani e che io sto per offrirvi. Con quali conseguenze naturalmente sulla mia istanza attuale e sulla vostra decisione avvenire? Questa, io direi. Loro sanno molto meglio di me e del resto l'Avvocato Bagatti non ha avuto fatica a riprospettarvele e a ripercorrerle partitamente l'una dopo l'altra che l'insegnamento anche delle Sezioni Unite ha fatto riferimento, direi oramai in maniera costante, a quello che è il parametro fondamentale per una valutazione dell'oggetto che è quello non di una vernice sua nominaristica, quanto è soprattutto, io vorrei dire a questo punto esclusivamente, ai suoi contenuti. Ecco perché io poco fa vi scandivo quella che è la costituzione binaria dell'atto in parola, una componente descrittiva e l'altra anche una componente critica. Aggiungendo la Corte Suprema che intanto l'atto di cui stiamo discutendo potrà essere acquisito e utilizzato dal Giudice del merito, dal Giudice del dibattimento in quanto l'attività della Polizia Giudiziaria così rappresentata nell'atto attenga ad oggetti non ripetibili, non tema il Tribunale, io non starò a ripetere peggio quello che è già stato meglio enunciato e voi d'altro canto non ne avete bisogno di una ripetizione su questa ovvietà, ma aggiungerò un dato che io ritengo fondamentale, abbandonando cioè il livello altissimo delle teorie, tutte quante accettabili, tutte

quante direi impeccabili in quanto tali ed in quanto teorie, io scendo sul terreno ed ovviamente lo faccio al limitato scopo che vi affido. Su quale terreno? Sul terreno della sede ferroviaria della stazione di Viareggio. Qui non si tratterà più, Giudice e lo vedrete tra un momento, di sguazzare nelle teorie astratte, ma si tratterà invece di prendere atto che non di irripetibilità teorica o virtuale si tratta quanto di irripetibilità materiale e concreta, cioè oggettiva, conseguente a specifiche e bene individuate cause di intervento umano su quella che potremmo definire, se l'Avvocato Mittone me lo consente, la crime scene, la scena del delitto, del reato, cioè in sostanza il luogo dove i reati o un reato o una pluralità di reati vennero consumati, insomma alla stazione di Viareggio, per capire che nell'immediatezza dell'evento di danno, insomma con le braci ancora calde, vi fu tutta una serie di interventi documentati oggi e la documentazione sarà vostra, i quali misero mano a ciò che sembrò assolutamente necessario e urgente, cioè l'avvio e la gestione fino alla conclusione e alle sue conseguenze derivate, di una serie di rifacimenti, di spostamenti, di alterazioni, di lavori che cambiarono completamente lo scenario. Se è vero che, quello che è stato definito, "lo spiacevole incidente", ma ognuno risponde delle sue parole naturalmente, si verificò nella notte tra il 29 e

il 30 di giugno, loro sappiano bene che già la mattina verso le quattro o le cinque del 30 di giugno operai specializzati e tecnici specializzati di talune aziende deputate a questo genere di lavori intervennero in loco e nel primissimo pomeriggio del giorno 30 cominciarono i lavori, ripeto, di rifacimento della sede ferroviaria, questi continuarono e continuarono finché la sede non fu rifatta, io do qui con l'occasione avviso a tutti di aver ieri, soltanto ieri potuto, per irreperibilità sostanziale, indisponibilità delle persone utilizzabili, dato luogo ad un'attività di indagine difensiva il cui processo verbale è stato stamattina depositato presso l'ufficio del Pubblico Ministero perché quale componente del fascicolo del difensore secondo la legge venga acquisito appunto al fascicolo del Pubblico Ministero. Naturalmente qualche sparuta copia sarebbe disponibile a mie mani e io non la farò pagare naturalmente ad eventuali e potenziali lettori, ma annuncio anche che da questa attività di mia indagine risulta una conclusione di questa fatta, in conclusione il complesso dei lavori e delle attività svolte da ognuno riportarono allo stato dei luoghi alla condizione precedente lo sviamento del treno, ciò significando che codesti lavori eliminarono la situazione che trovammo sui luoghi...

PRESIDENTE - Avvocato, mi perdoni, credo che dopo aver detto che questi atti sono a disposizione delle Parti come



risultato di attività (inc.) di indagine non sia opportuno leggere il contenuto di questi atti al Tribunale.

AVV. MAFFEI - Non è il contenuto, è solo la fine.

PRESIDENTE - È una parte (inc.).

AVV. MAFFEI - Guardi, se lei fa uno sforzo capisco enorme di pazienza io leggerei ancora quattro parole.

PRESIDENTE - Avvocato, non è un problema di pazienza. Non è un problema di pazienza, è un problema che è opportuno che non venga data lettura al Tribunale di atti di cui il Tribunale (inc.) conoscenza. Atti di cui allo stato il Tribunale non intende avere conoscenza.

AVV. MAFFEI - Perdoni, Presidente, con tutto il rispetto il Tribunale...

PRESIDENTE - Ma se non ci dice che cosa sono... che cosa sono? Sommarie Informazioni Testimoniali?

AVV. MAFFEI - Certo.

PRESIDENTE - Ed allo stato il Tribunale come fa ad averne conoscenza?

AVV. MAFFEI - Perché io gliela produco, presidente. Ribadisco al limitato... no, no, scusi, la sua mimica mi impressiona e mi intimidisce, lei sa che io sono sempre somnesso, ma insomma qualcosa bisogna che le faccia presente. Lo scopo è questo, esattamente come è lo scopo del tentativo di sottoporre al Tribunale questo elaborato.

PRESIDENTE - Lei chiede l'acquisizione dell'elaborato e siamo d'accordo...

AVV. MAFFEI - Sì, ma siamo...

PRESIDENTE - Avvocato, non ci (inc.) più... non so che cosa siano e sono anche in difficoltà a qualificarli da un punto di vista giuridico, ma non ci dia lettura di quegli atti.

AVV. MAFFEI - Sono indagini difensive, Presidente, dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE - Ho capito.

AVV. MAFFEI - Ci mancherebbe altro!

PRESIDENTE - Ovviamente. Sono Sommarie Informazioni?

AVV. MAFFEI - Certo.

PRESIDENTE - In questa fase il Tribunale non può averne contezza, mi sembra pacifico. Quindi concluda senza leggercele.

AVV. MAFFEI - Allora, Presidente, senza leggerle le dirò che io chiedo intanto che voi acquisiate questo e che una volta che lo avete acquisito e letto però me lo restituiate dopo la vostra decisione, perché questo serve nei miei maestri, forse un po' sguaiati, ma non credo, a cercare di provare quel dato fondamentale che è costituito dalla non ripetibilità, capisce? Mi sono spiegato? È irripetibile oggettivamente il tutto perché il tutto è la descrizione dei luoghi che poi furono completamente mutati ed in maniera irreversibile da quei

lavori. Le devo aggiungere che ho per voi anche una serie di derivati dai mezzi di informazione di normale (inc.) acquisizione, i quali danno notizia di codesti lavori repentinamente ma opportunamente iniziati che condussero al ripristino del traffico con ovvie conseguenze sul (inc.) dei luoghi.

AVV. GIOVENE - (*Inc. per fuori microfono*) lo deposita al fascicolo del Pubblico Ministero.

AVV. MAFFEI - Certo, è evidente.

AVV. GIOVENE - Ma non ritengo che l'Avvocato Maffei (*inc. per fuori microfono*) possa chiedere l'acquisizione a questo fascicolo di attività investigativa di indagine a scopo (*inc. per fuori microfono*) al fascicolo del dibattimento. Quindi noi comunque chiediamo termine (*inc. per fuori microfono*).

PRESIDENTE - È chiaro. L'acquisizione è limitata evidentemente a darle atto dell'irripetibilità, questo è fuori discussione.

AVV. MAFFEI - Evidentemente io non riesco a spiegarmi perché mi pare di averlo detto fino ad ora.

PRESIDENTE - È stato chiaro.

AVV. MAFFEI - Sono stato chiaro, grazie e grazie anche all'Avvocato Giovene naturalmente. Ecco, Presidente, questa è la situazione e questo è l'oggetto del mio dire, questo è anche il mio scopo, anche perché, lei capisce benissimo, ad un certo momento è finita la tiritera che

ci sta impegnando e che ai miei gusti costituisce il momento più basso del processo penale, mai miei gusti non c'entrano, verrà il momento in cui qualcuno dovrà essere inteso finalmente come testimone, le devo dire con assoluta convinzione che facendo a meno di quello che io propongo invece ed offro la speditezza del processo se ne gioverà moltissimo perché loro potranno intanto capire perfettamente quello che c'è da capire e capendolo potranno meglio contribuire ad un sollecito processo di acquisizione e di formazione della prova. D'altro canto, siccome io voglio essere assolutamente nella regola, non ignoro e (*inc.*) anche voi per la buona ragione e io ve lo dico in anticipo, che accanto alle preziose indicazioni descrittive esiste una nutrita componente critica che dovrà essere eliminata da questo elaborato. Nella mia lealtà, nella mia chiarezza io ho redatto un elenco di numero 60 pagine le quali sono affette, da quello che potremmo chiamare codesto vizio di origine, le ho segnate per il vostro divertimento in questa bella tintarellina fucsia per renderle più agreable, il Pubblico Ministero si volta (*inc.*) certamente, delle quali io chiedo non l'acquisizione, ma al contrario l'espunzione dall'atto che vi propongo. Si tratta semplicemente nient'altro di più, si tratta semplicemente della messa in atto concreta della regola enunciata ripetutamente dalle Sezioni anche semplici della Corte Suprema, secondo la quale regola ciò

che è descrittivo di situazioni, di cose, di entità, di oggetti per loro natura modificabili io dico qui addirittura irrimediabilmente, irreversibilmente modificate e non si torna più indietro, non c'è dubbio su questo, possa essere de plano acquisito al dibattimento ed utilizzato espungendo naturalmente il resto che non abbia tale e concreta fisionomia, cosa che io vi sto semplicemente enunciando e proponendo, senza nessuna preoccupazione di invadere spazi proibiti perché io ritengo di avervi fatto una richiesta che è rispettosa delle regole del contraddittorio dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione e questo è l'elaborato.

PRESIDENTE - Grazie. Pubblico Ministero, per decidere...

**Difesa - Avvocato Stile**

AVV. STILE - Potremmo sapere esattamente di che si tratta? Perché per ora io onestamente ho molto apprezzato ma non ho...

PRESIDENTE - Il senso era quello della richiesta all'Avvocato Maffei alla possibilità di valutare gli atti che stesse depositando. Allora, però stabiliamo che cosa facciamo, solo le due... sono le due e davo la parola al Pubblico Ministero e poi ovviamente la parola ai difensori degli Imputati per interloquire su tutte le istanze però...

AVV. MAFFEI - Presidente, mi fa fare una precisazione per

cortesias? Perché il Professor Stortoni ha ragione, completamente e io devo dirvi di che si tratta, perché con le interruzioni, uso il plurale, che io ho avuto...

PRESIDENTE - Alla fine non ha detto...

AVV. MAFFEI - Bravo! Alla fine questo è mancato. Allora, si tratta dell'annotazione 12 aprile 2012 a firma dell'Ispettore Angelo Laurino della POLFER con aggiunta da parte mia, ripeto, di taluni estratti di informazione da mezzi di stampa, da mezzi di informazione, il verbale del quale loro faranno l'uso che credono delle mie indagini difensive che attiene alle dichiarazioni rese relativamente a certe informazioni, pertinenti e rilevanti io ritengo comunque sul punto, dall'amministratore delegato dell'azienda che fece, che eseguì questi lavori dei quali vi sto facendo cenno e basta, soltanto questo. Quando il Tribunale, non lo devo dire io per voi, ma quando il Tribunale avrà preso in un senso o nell'altro la sua decisione eventualmente il verbale delle mie indagini difensive potrà essere restituito.

PRESIDENTE - Allora, Pubblico Ministero siccome sarebbe il suo turno siamo d'accordo se facciamo una pausa e riprendiamo dopo con la parola all'Accusa? Fra un'ora va bene? Un'ora e un quarto.

SOSPENSIONE

PRESIDENTE - Riprendiamo. Pubblico Ministero, quando vuole può

cominciare.

**Pubblico Ministero - Dott. Amodéo**

P.M. AMODEO - Presidente, chiedo che ai sensi degli articoli 431 e 491 del Codice di Procedura Penale siano acquisiti agli atti del fascicolo del Tribunale i seguenti atti: tutti quelli contenuti nei tomi 5, 6 e 7, sono quelli relativi all'esercizio dell'attività rogatoria internazionale con Austria, Svizzera e Germania, ovviamente nelle parti in cui detti documenti non sono stati già fatti confluire dal G.I.P. nella formazione del fascicolo per il dibattimento ed espunte comunque le pagine da 72.300 a 72.304 del volume 5 del tomo 7 e da 72.417 a 72.421 che fanno riferimento a dichiarazioni di persone informate sui fatti specificamente di Sonderman Freud(?) e di Tuscer Jurgen(?). Con l'occasione evidenzio che non mi oppongo espunzione dal fascicolo degli atti relativi alla... a quanto previsto dall'articolo 431 del Codice di Procedura Penale dei verbali delle dichiarazioni rese sia da persone informate sui fatti e sia da persone che successivamente e sottolineo successivamente, Presidente, perché le persone che sono state esaminate in sede di attività rogatoria hanno assunto evidentemente soltanto in una seconda fase e non tutte, ma alcune di esse, la qualità di persone indagate, comunque non mi oppongo a che i verbali delle

dichiarazione rese dalle persone informate sui fatti all'epoca siano espunti dal fascicolo del... formato ai sensi dell'articolo 431. Ora, Presidente, io chiedo che siano, a parte questa eccezione, acquisiti per intero i tomi 5, 6 e 7 e a parte ovviamente l'eccezione formulata poc'anzi da me, evidenziando la differenza che intercorre tra la lettera d) dell'articolo 431 del Codice di Procedura Penale che fa riferimento a documenti...

AVV. SCALISE - Presidente, scusi, mi perdoni...

P.M. AMODEO - Però, Presidente, io quando la Difesa parla non interrompo nessuno.

AVV. SCALISE - (Inc. per fuori microfono).

P.M. AMODEO - Per gentilezza, Avvocato Scalise.

AVV. SCALISE - Siamo nella fase in cui chiediamo le produzioni documentali o *(inc. per fuori microfono)* del fascicolo del dibattimento.

P.M. AMODEO - Sto rendendo ragione della richiesta, Avvocato Scalise, sto spiegando, sto motivando così come obbligo dell'Autorità Giudiziaria, sto motivando le ragioni della mia richiesta. Posso continuare?

PRESIDENTE - Siamo sempre col 491.

P.M. AMODEO - Posso continuare, Presidente?

PRESIDENTE - Prego.

P.M. AMODEO - Allora, poiché e lo dico con molto rispetto e con molta correttezza, l'Avvocato Raffaelli ha fatto una questione distinguendo tra verbali di atti garantiti e



documenti ed io stavo ripercorrendo lo stesso iter logico se possibile facendo la distinzione fra quanto previsto dalla lettera d) e quanto previsto dalla lettera f) dell'articolo 431, quando sono state esaminate persone in territorio straniero sono state esaminate in qualità di persone informate sui fatti, alcune di esse poi sono diventati imputati e quindi non ci stanno atti garantiti, voglio dire, per i quelli sono state violate le garanzie difensive, ma questa è una brevissima annotazione. Presidente, poi chiedo che sia acquisito per intero il volume 5 del tomo nove che attiene alle registrazioni delle chiamate sul 112 e sul 118 relative diciamo ai momenti immediatamente successivi all'esplosione del carro cisterna a Viareggio trattandosi evidentemente e non c'è bisogno di spendere nessuna parola, di atti irripetibili. Chiedo naturalmente e anche qui, Presidente, non è il caso di spendere neanche più di una parola sul famoso ormai leggendario tomo 14 che riguarda la documentazione fotografica e videografica effettuata da Vigili del Fuoco, Polizia Giudiziaria e comunque da parte di Ufficiali di Polizia Giudiziaria intervenuti immediatamente dopo i fatti che riguarda piantina di luoghi e che riguarda comunque attività senza alcun dubbio irripetibili. Non so se posso anche aggiungere qualcosa, se mi è consentito in questo momento, sulle richieste fatte dall'Avvocato Giovane e dall'Avvocato

Raffaelli, per l'Avvocato Raffaelli...

PRESIDENTE - Io direi di sì.

P.M. AMODEO - In qualche maniera ho già risposto e quindi chiedendo che siano acquisiti tutti gli atti che ho indicato relativi ai tomi 5, 6 e 7 ad esclusione degli atti dichiarativi e per quanto riguarda l'Avvocato Giovene io confesso, non è falsa umiltà, (inc.) umiltà, non ho capito bene se c'era stata da parte dell'Avvocato Giovene una disponibilità a ritenere che comunque le perizie acquisite... le consulenze, chiedo scusa, acquisite nell'ambito dell'Incidente Probatorio se non ho capito male l'Avvocato Giovene diceva "non dovrebbero starci", però mi rendo conto che per capire quale è stata la verbalizzazione dell'Incidente Probatorio non si può fare a meno di quegli accertamenti tecnici, ecco se questa è una disponibilità a...

PRESIDENTE - Facciamo finire il Pubblico Ministero e poi darà interpretazione autentica l'Avvocato Giovene.

P.M. AMODEO - Con tutto il rispetto per l'Avvocato Giovene che lo sa... non è il caso di dirlo, se questa è una disponibilità per me va benissimo, la colgo per intero, anche perché come è ben noto diciamo la giurisprudenza della Cassazione è costante nell'affermare che l'eventuale presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili in sede di formazione ai sensi dell'articolo 431 del Codice di Procedura Penale non dà

assolutamente luogo a questioni di nullità e/o di inutilizzabilità fino al momento in cui il Giudice ne dispone la lettura o comunque manifesti in altro modo la volontà di volerne utilizzare i risultati probatori. Senza annoiare ulteriormente il Tribunale questo principio da ultimo ribadito per esempio nella sentenza della Sezione Quinta numero del 22003 del 22/05/2013 è *iusse receptum* della Giurisprudenza della Suprema Corte e vi sono... vi è precedente per esempio sempre Sezione Terza 593 del 17/07/1995, la 2963 del 05/03/1999 della Sezione Sesta e questa peraltro con particolare riferimento alle questioni di attività rogatorie e quindi in realtà l'eventuale presenza di atti inutilizzabili non è colpita da nessuna sanzione né di inutilizzabilità e né di nullità e sarà materia più quando il Giudice indicherà su quali atti fonda la sua decisione indicare se alcuni di questi atti siano o meno inutilizzabili. Mi pare di non avere niente altro da dire al momento, Presidente.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero, solo per capire i tomi di cui parliamo sarebbero già a disposizione dell'ufficio?

P.M. AMODEO - Sono fisicamente presenti e possiamo passarli da questo banco all'altro.

PRESIDENTE - Fisicamente. Lo facciamo appena dopo. A questo punto la parola ai difensori per interloquire su quanto è stato già richiesto da Parti Civili e Pubblico Ministero.

Avete già detto la vostra e quindi non è una replica ma è semplicemente... Intanto una interpretazione autentica.

**Difesa - Avvocato Giovane**

AVV. GIOVENE - Interpretazione autentica per quanto possa essere di utilità al dottor Amodeo... Ciò che offrivo all'interno di questa memoria dove sono partitamente indicati tutti gli atti dei quali questa Difesa chiede l'espunzione indicava in maniera molto rigorosa la necessità di non acquisire le consulenze, offro però al Tribunale una valutazione ulteriore perché, per non nasconderci dietro un dito e non essere ipocriti, che nell'esame e nel controesame dei Periti Vanghi e Licciardelli, evidentemente nel porre le domande si è fatto riferimento al contenuto e a volte addirittura all'estrapolazione testuale di parti delle consulenze tecniche che ciascuna parte aveva a disposizione ovviamente per gli aspetti tecnici. Quindi non era una subordinata, rimane ferma la mia impostazione per essere coerenti dal punto di vista del rigore dell'interpretazione, però per una onestà intellettuale offro al Tribunale questo dubbio, questa perplessità che evidentemente il Pubblico Ministero raccoglie nei termini che abbiamo sentito per offrire al Tribunale una soluzione tecnica diversa dal punto di vista interpretativo. Quindi noi chiediamo 431 per quello che

riguarda...

PRESIDENTE - Non è un comma 2 con accordo su inserimento...

AVV. GIOVENE - No, esattamente, mi ha inteso, Presidente, infatti volevo arrivare a questa conclusione, io rimando sul 431 lettera e) dal punto di vista rigoroso i verbali degli atti assunti in Incidente Probatorio con riferimento sia ai verbali che all'elaborato peritale perché su questo ce c'è straccia giurisprudenziale che ci conforta ampiamente e non avrebbe senso avere evidentemente i verbali senza avere l'elaborato peritale nei termini che già tutti conosciamo. Diciamo per offrire al Tribunale, visto che è molto asciutto questo elenco, per offrire al marzo Tribunale una valutazione che potrebbe essere di proprio... Di propria iniziativa (inc.) assolutamente al di fuori di qualsiasi consenso evidentemente io ho ritenuto di offrire al Tribunale questa soluzione in via interpretativa, ripeto al di fuori di qualsiasi consenso. Giacché ho la parola forse...

PRESIDENTE - Direi che può proseguire sulle altre...

AVV. GIOVENE - Io però devo dire concordo un po' con l'Avvocato Scalise in ordine ad un dubbio nel senso che non siamo nella fase in cui chiediamo acquisizioni documentali facenti parte... Cioè ci limitiamo a quello che ampiamente...

PRESIDENTE - 491, questioni...

AVV. GIOVENE - Il Collegio lo sa perfettamente, cioè se scivoliamo poi un pochino più avanti con le produzioni documentali stante (inc.) rimaniamo nella formazione del fascicolo.

P.M. AMODEO - I documenti rogatoriali hanno una vita diversa, non sono documenti. I documenti rogatoriali è lettera d) del 431.

AVV. GIOVENE - Sì, siamo nel 491 puro. Io faccio solo qualche osservazione, Presidente. Nulla osservo in merito a quanto i colleghi di Parte Civile hanno avanzato, mi riferisco in particolare all'Avvocato Bagatti che faceva riferimento a materiale fotografico di cui si chiedeva l'acquisizione, non... nulla questio su questo tema. Mi riferisco specificamente ed esclusivamente a quanto richiesto dall'Avvocato Maffei, perché questo mi sembra un elemento di novità sul quale merita fare qualche osservazione. Allora, devo dire anche grazie all'Avvocato Maffei che gentilmente mi ha dato lui sì un'interpretazione autentica di quelli che erano lo spirito e i temi contenuti all'interno di questa produzione, io mi limito, per migliore comprensione di tutti, mi permetto, Presidente, ad osservare che all'interno di questa produzione vi è qualcosa sul quale nulla si può osservare e cioè attengono a stralci di articoli tratti dalla rete su quelli che sono stati nell'immediatezza dei fatti alcune informazioni che sono

state fornite dalla stampa, a Viareggio interno alla stazione, parliamo del 30 giugno e parliamo di documenti giornalistici, se così vogliamo definire, che attengono a valutazioni appunto di carattere giornalistico sul quale ovviamente non c'è nulla da osservare, se il Tribunale intende acquisirlo non... è una minima parte di tutto ciò che già conosciamo e che in rete è ampiamente visionabile. Diverso invece è il discorso che attiene a questa produzione delle informazioni rese da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa ex articolo 391 bis e 391 ter, mi riferisco all'attività investigativa posta in essere il 7 gennaio 2014 dall'Avvocato Maffei, Carbone e dall'Avvocato Pieroni in merito alle assunzioni a Sommarie Informazioni Testimoniali del signor Gianfranco Scala. Una prima osservazione che mi permetto di rassegnare al Tribunale è che il signor Gianfranco Scala è il quarantottesimo dei testimoni indicati in lista testi... nella lista testi dell'Avvocato Maffei e allora mi pongo subito un quesito del perché e di quale fosse la ragione per la quale si ritenesse così urgente antipare diciamo in ambito privato l'assunzione testimoniale del signor Gianfranco Scala quando dello stesso è indicato il nominativo in lista testi e nel contraddittorio delle Parti, diciamo nella completezza di un contraddittorio delle Parti evidentemente il signor Gianfranco Scala potrà ripetere

esattamente le stesse cose che sono state dette presso lo studio dell'Avvocato Maffei. Francamente non individuo da questo punto di vista la ragione per la quale si debba anticipare al Tribunale una conoscenza unilaterale sulla base di domande poste ovviamente in senso orientato, correttamente per carità, è un'attività di investigazione di cui è redatto verbale, noto per la verità non è indicata la formulazione della domanda, c'è soltanto ADR, ma voglio dire de minimis, non vedo la ragione per la quale bisogna introdurre all'interno del fascicolo dibattimentale una formazione della prova, che evidentemente è aliunde e formatasi il giorno prima della nostra udienza dibattimentale e cioè ieri, su un contenuto, da un punto di vista dell'oggetto della prova che è attiene evidentemente all'oggetto del processo e che evidentemente attiene alle circostanze di prova sulla quale il signor Scala potrà essere sentito in dibattimento perché dello stesso Scala l'Avvocato Maffei ha chiesto la citazione. Tengo a precisare che l'oggetto è esattamente lo stesso, Presidente, mi rendo conto che offrire al Collegio una lettura indiretta delle Sommarie Informazioni non è esattamente ciò che questa Difesa vorrebbe fare, però dobbiamo uscire allo scoperto anche questo. Il signor Scala deve deporre circa i lavori di rifacimento della sede ferroviaria, precisandone ampiezza, consistenza, epoca di inizio e ruoli avuti



nell'occasione che è esattamente il tema che l'Avvocato Maffei nel suo intervento ha ritenuto essere l'oggetto delle Sommarie Informazioni Testimoniali di Scala. Diverso è il discorso che attiene a questo corposo documento il 12 aprile 2012 che è stato introdotto dall'Avvocato Maffei unitamente alle Sommarie Informazioni Testimoniali di cui sopra che è composto di 176 pagine che non è altro che una delle tante relazioni dell'Ispettore Laurino che l'Ispettore Laurino ha, in maniera molto puntuale e precisa, come sempre, svolto, in cui si riassumono sostanzialmente alcune delle attività di indagine che sono state svolte, attività di indagine che non costituiscono altro ed evidentemente il Tribunale di questo potrà prendere diretta cognizione, che nella descrizione di ciò che compare fotograficamente all'interno di questo documento. Cioè, per meglio dire, nel riassumere una attività di indagine pregressa, devo dire una sintesi della sintesi della sintesi, perché il Tribunale potrà bene immaginare quante annotazioni e relazioni di servizio sono contenute all'interno del fascicolo del Pubblico Ministero, si è ritenuto di selezionare esattamente questo documento perché questo documento in maniera un po' più succinta degli altri, essendo stato redatto il 12 aprile 2012, dà conto di un'attività pregressa a firma dell'Ispettore Laurino, una sorta di (*inc.*), ecco, se lo vogliamo definire così.

Allora, io mi permetto di osservare che ciò che è redatto il 12 aprile 2012 ed è la prima osservazione banale che mi sento di dover fare, evidentemente c'ha poco di irripetibile, perché ciò che è irripetibile contenuto all'interno di questo documento, se vogliamo essere rigorosamente selettivi, sono i documenti fotografici, cioè non è dubbio che la fotografia che è stata redatta nell'immediatezza dei fatti in relazione agli esiti dell'incidente ferroviario è un atto di per sé irripetibile, nulla questo da questo punto di vista di questa Difesa dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento di materiale fotografico di cui peraltro il fascicolo dibattimentale è già ampiamente corredato, ciò che assolutamente ritengo che sia da escludere è che si consenta una introduzione al fascicolo del dibattimento di un documento che commenta quelle fotografie, che effettivamente sono irripetibile perché sono datate rispetto all'epoca dei fatti, commento che evidentemente riporta la data del 12 aprile 2012. Non vedo a questo riguardo quanto possa essere rilevante il richiamo alle Sezioni Unite Greco che pure l'Avvocato Maffei in questa aula ha fatto questa mattina, mi permetto soltanto di tracciare un argomento tratto dalle Sezioni Unite che serve semplicemente per concludere il mio intervento, la ripetibilità non può consistere nella mera possibilità di descrivere le attività compiute dagli Agenti Ufficiali di

Polizia Giudiziaria, l'esame delle fattispecie concordemente ritenute appartenere alle categorie degli atti non ripetibili consente invece di affermare che questi atti sono caratterizzati dall'esistenza di un risultato ulteriore rispetto alla mera attività investigativa della Polizia Giudiziaria e dall'acquisizione di informazioni ulteriori derivate da queste attività, ma deve trattarsi di casi in cui questo risultato ulteriore non sia più riproducibile in dibattimento e qui mi fermo perché sappiamo che questa decisione delle Sezioni Unite è molto articolata, non sia più riproducibile in dibattimento. Ora, Presidente, il commento, se lo vogliamo definire così, per carità nelle parti in cui già l'Avvocato Maffei ha fatto questa selezione, non c'è una valutazione soggettiva dell'Ispettore Laurino, quindi non mi riferisco ad un commento critico, ma il commento descrittivo di un'impressione fotografica non credo che possa essere considerato un atto irripetibile per la semplice ragione che è un commento redatto in data 2 aprile 2012 di un atto preesistente, quello sì irripetibile e quindi evidentemente è proprio questo l'oggetto della testimonianza, uno dei tanti oggetti della testimonianza sui quali l'Ispettore Laurino sarà chiamato in questa aula a rispondere alle domande delle Parti e cioè in riferimento ad esempio ad una determinata impressione

fotografica che ritrae una determinata circostanza di fatto le ragioni per le quali questa impressione fotografica ha avuto, dal punto di vista dell'Ispettore, determinate valutazioni e conseguentemente determinate conclusioni dal punto di vista critico. Io quindi ritengo che per quanto cerchi di intuire in qualche maniera, devo dire, grazie sempre alla cortesia dell'Avvocato Maffei di comprendere le ragioni di questa produzione, mi pare che se accedessimo a questo tipo di produzioni dovremmo introdurre all'interno... Potremmo più che dovremmo introdurre all'interno del dibattimento qualsiasi attività che l'Ispettore Laurino come tanti operanti di P.G. hanno posto in essere in relazione ad una pregressa attività che altri hanno compiuto, in questo caso un fascicolo fotografico, rispetto alla quale evidentemente è stato svolto una annotazione di servizio, una relazione di servizio un'informazione di garanzia. Non credo che le Sezioni Unite Greco vadano in questa direzione e per cui evidentemente questa Difesa si oppone alla produzione della Difesa Maffei, in particolare in riferimento alle SIT rese il 7 gennaio 2014, all'annotazione a firma Laurino del 12 aprile 2012 e nulla osserva in merito agli articoli di giornale.

GIUDICE - D'accordo.

**Difesa - Avvocato Francini**

AVV. FRANCINI - Se possiamo mettere a verbale, io devo allontanarmi, che nomino mio sostituto l'Avvocato Caterina Belaise che pure è presente e che ha già in atti una nomina anche dell'Avvocato (*inc.*).

PRESIDENTE - Grazie.

**Difesa - Avvocato Scalise**

AVV. SCALISE - Allora, Presidente, molto brevemente per quanto riguarda l'attività investigative fatte dall'Avvocato Maffei si tratta di una testimonianza che evidentemente non è acquisibile al fascicolo del dibattimento. Per quanto attiene la relazione di servizio credo che la stessa premessa che l'Ispettore Laurino nel documento che l'Avvocato Maffei intende produrre e far acquisire al Tribunale ne escluda la possibilità di essere qualificato come documento irripetibile o comunque attività di indagine irripetibile. Nella premessa così scrive l'Ispettore Laurino, sono cinque righe che mi permetto di leggere "nella presente annotazione - qui si tratta di una annotazione e non di un sopralluogo o di qualunque altro tipo di attività fatta con carattere irripetibile - verrà analizzato - dall'Ispettore Laurino aggiungo io - il tragitto del treno dalla sua formazione nella stazione di Trecate fino al momento del deragliamento, in particolare verranno analizzati tutti i documenti in possesso dei macchinisti, l'andamento del treno dalla

partenza fino al deragliament, il sopralluogo, le cose sequestrate nell'immediatezza del fatto e la dinamica dell'incidente". Questo è l'oggetto di questa annotazione di servizio datata 12 aprile 2012, mi sembra che la premessa dell'annotazione di servizio sia confessoria da parte dell'Ispettore Laurino che si tratta di un documento valutativo di documentazione e come tale non acquisibile al fascicolo del dibattimento ai sensi del 431 e per questo non era stato acquisito. Credo che lo stesso discorso possa e debba essere fatto anche per gli altri documenti di cui si è chiesta l'acquisizione e mi riferisco ai verbali redatti dalla Polizia Scientifica indicati da alcuni difensori della Parte Civile se non sono stato attento anche da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero. Si intenderebbe far transitare direttamente nel fascicolo del dibattimento senza previo esame di coloro i quali quelle indagini hanno fatto della documentazione descrittiva e valutativa dello stato dei luoghi subito dopo l'incidente per cui è processo, in sostanza non si tratta di un atto irripetibile tipico, ma si tratta sempre di una relazione di servizio o di una annotazione o di una descrizione che è stata effettuata dalla Polizia Scientifica o da altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria e sotto questo profilo io credo che non possano transitare direttamente nel fascicolo del dibattimento, ma debbano poi essere eventualmente

acquisiti come documenti e qui ne discuteremo in un secondo tempo e non certamente in questa fase preliminare e dovranno essere poi oggetto di esame e di controesame di coloro i quali quelle indagini hanno espletato e quindi anche sotto questo profilo io credo che il Tribunale non possa acquisire questa documentazione che... Della quale è stata proposta l'acquisizione che peraltro (*inc. per microfono spento*) l'udienza nella quale noi avevamo discusso sulla (*inc. per microfono spento*) e in questo processo (*inc. per microfono spento*) nella quale tutte le Parti hanno dovuto chiedere l'acquisizione e di fronte al mancato consenso di tutte le Parti per l'acquisizione di alcuni documenti (*inc. per microfono spento*) li esclude.

PRESIDENTE - Grazie.

**Difesa - Avvocato Mazzola**

AVV. MAZZOLA - Il mio intervento è stato già scoperto dall'intervento precedente e quindi mi limito ad associarmi, grazie.

PRESIDENTE - Bene.

**Difesa - Avvocato Giarda**

AVV. GIARDA - Presidente, mi limito solo a citare una sentenza che credo risolva tutta la questione relativa a quello che è stato sollevato dalle Parti Civili e dal Pubblico

Ministero. Faccio riferimento alla lettura testuale del 491 che riguarda le questioni relative alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Ora questa sentenza che è una sentenza del maggio del 2000, la 5944, chiarisce in modo inequivoco che "le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento cui si riferisce la preclusione posta dall'articolo 491 sono soltanto quelle intese ad ottenere l'esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo", quindi è una questione relativa all'estromissione di atti e non all'inserimento nel fascicolo di atti nuovi mentre le questioni concernenti l'eventuale inclusione nel fascicolo di altri atti o documenti non rimangono precluse e quindi subentrano le questioni relative all'acquisizione dei documenti, passiamo alla fase successiva rispetto all'articolo 491, questo credo che fosse la questione che veniva prima sollevata in relazione a quale fase siamo, è quella dell'acquisizione dei documenti o quella del 491. Nel 491 vengono indicate solo le questioni relative alla estromissione dei documenti indebitamente inseriti nel vostro fascicolo e non la questione relativa all'inserimento di nuovi atti nel vostro fascicolo, abbiamo fatto un'udienza a settembre in cui tutti hanno fatto le loro questioni ed è stato emesso un provvedimento ex articolo 431, le



contestazioni riguardano l'elenco di atti che lì non ci devono stare e non l'inserimento di atti che lì ci dovrebbero stare e non sono stati inseriti e quindi credo che questa sentenza che io ho citato e cioè la 5944 del 2000 sia (*inc.*) nel far dichiarare totalmente infondate le ulteriori questioni fatte dalla Parte Civile e dal Pubblico Ministero. Ovviamente mi associo alle considerazioni di chi mi ha preceduto in relazione all'infondatezza anche nel merito di queste questioni, grazie.

PRESIDENTE - Grazie. Ci sono altri interventi?

**Difesa - Avvocato Belaise**

AVV. BELAISE - Per le posizioni GATX Austria, Germania, Officina Jungenthal per associarmi alle conclusioni dei difensori che mi hanno preceduta.

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Mi associo alle eccezioni formulate.

**Difesa - Avvocato Stile**

AVV. STILE - Anche l'Avvocato Stile si associa alle eccezioni formulate.

**Difesa - Avvocato Agatau**

AVV. AGATAU - Anche l'Avvocato Agatau.

**Difesa - Avvocato Donarelli**

AVV. DONARELLI - Anche l'Avvocato Donarelli per Fumi Alvaro.

**Difesa - Avvocato Ferro**

AVV. FERRO - Ci associamo tutti.

PRESIDENTE - Invitiamo il Pubblico Ministero a fornire i tomi dei quali avevano chiesto l'acquisizione, l'inserimento nel fascicolo del dibattimento, sono 5, 6 e 7 con alcune eccezioni, poi il volume 5 del tomo 9 ed il tomo 14. Avvocato Bagatti il suo era il tomo 14?

**Parte Civile - Avvocato Bagatti**

AVV. BAGATTI - Sì, e anche il tomo 18 per quanto riguardava gli atti in sede di intervento, le relazioni e documentazione video e fotografica acclusa.

PRESIDENTE - Ma lei ce la fornisce oggi?

AVV. BAGATTI - Non ho... il tomo 18 mi sa che il Pubblico Ministero non lo ha.

PRESIDENTE - Per chiarire le intenzioni del Collegio stiamo fisicamente prendendo il materiale da visionare per poi assumere la decisione...

**Parte Civile - Avvocato Antonini**

AVV. ANTONINI - Avvocato Antonini...

PRESIDENTE - Un attimo di attenzione Avvocati e Pubblico Ministero.

AVV. ANTONINI - Siccome da... non so ora siccome era stato fatto un intervento da parte dall'Avvocato Giovane in cui veniva fatta una richiesta e se ho capito bene da parte di questa Difesa c'era un'opposizione alla richiesta che era stata fatta dall'Avvocato Giovane, era stato introdotto un elemento nuovo...

PRESIDENTE - A quale richiesta si riferisce?

AVV. ANTONINI - Io mi riferisco... naturalmente io mi sono associato al discorso che fosse estromessa all'interno del fascicolo dell'Incidente Probatorio tutte le consulenze e andava anche in questa direzione la richiesta dell'Avvocato Giovane, sia nella memoria e nell'intervento se non ho sbagliato, però da parte di questa... Siccome poi era stato introdotto l'elemento che invece a sua discrezione potessero rimanere le consulenze come strumento *ad adiuvandum* nella formulazione delle domande all'interno del verbale dell'Incidente Probatorio e da parte di questa difesa c'è opposizione perché si crea, ad avviso di questa difesa, un precedente pericoloso, che vengano introdotte delle consulenze di consulenti di Parte senza che sia stata fatto l'esame e il contraddittorio. Quindi c'è opposizione su questo elemento.

PRESIDENTE - Grazie.

**Difesa - Avvocato D'Apote**

AVV. D'APOTE - La questione di fondo dal punto di vista della Difesa credo di tutte le nostre difese, comunque sicuramente dalla mia, per quello che riguarda il fascicolo dell'Incidente Probatorio noi chiediamo che come è espressamente previsto dall'articolo 431 integrato in parte qua dalla Giurisprudenza come è stato (inc.) poco fa, vengano acquisiti esclusivamente i verbali dell'Incidente Probatorio e la relazione dei Periti, punto. Questa è la posizione. Se ci sono state delle difformità di interpretazione io dico questo è il mio punto di vista e poi dietro a questo volendo c'è anche una motivazione piuttosto importante e cioè questo è un processo dove per mesi per anni i contrasti anche interni al processo che comunque le questioni più rilevanti si sono giocate attorno a ricostruzioni tecniche è bene che tutto questo avvenga oralmente, nel corso del dibattimento e non con... Cioè le indagini su questo e quindi anche le differenti posizioni su questo vengano acquisite nel contraddittorio orale delle Parti e quindi se per caso non era stato fino a questo punto chiarito, io mi sono... Un attimo... Scusi se sono intervenuto un attimo fa mi ero semplicemente... Così avevo fatto mia anche le conclusioni, ma adesso credo di essere chiaro, io e probabilmente molti dei miei colleghi chiediamo che

per quello che riguarda il fascicolo dell'Incidente Probatorio adesso non mi ricordo che tomo è, vengano acquisiti solo i verbali e solo la relazione peritale, punto.

PRESIDENTE - Chiarissimo.

**Pubblico Ministero - Dott. Giannino**

P.M. GIANNINO - Un solo chiarimento per quanto riguarda le questioni sollevate. D'accordissimo, precisando però che la verbalizzazione non è solo quella cartacea perché è stata effettuata effettuata una verbalizzazione anche video, nel senso durante l'Incidente Probatorio è stato effettuato la ripresa integrale di tutte le giornate in cui si è svolto l'esame che sono indispensabili, fanno parte del verbale perché per gran parte dell'Incidente Probatorio le risposte... Domande e risposte si sono basate su immagini che venivano proiettate a video e quindi molte delle risposte dei Periti sono state effettuate commentando delle immagini a video, cosa che nelle trascrizioni ovviamente è impossibile percepire e quindi la verbalizzazione dell'Incidente Probatorio è la trascrizione e i tre DVD ciascuno contenente le riprese di ogni singola giornata d'udienza perché in quei DVD si possono comprendere le risposte date, domande e risposte sulla base di immagini che venivano proiettate e quindi la verbalizzazione è sia quella delle trascrizioni e sia

quella dei DVD.

PRESIDENTE - Quindi la sua richiesta quale è, Pubblico Ministero, da questo punto di vista?

P.M. GIANNINO - Che come il verbale vengano intese anche i tre DVD che contengono le riprese dell'udienza.

PRESIDENTE - Se vi fosse un provvedimento in questa direzione si tenesse conto...

P.M. GIANNINO - Esatto, che se fosse il provvedimento tendente ad escludere tutto eccezion fatta per la relazione ed i verbali che per verbale si intendano anche i tre DVD delle videoriprese dell'esame, non c'è niente altro che le videoriprese dell'udienza che sono indispensabili, era un chiarimento. E poi un'ultima questione che non riguarda il merito e nulla, è stato richiesto da alcune delle Parti Civili la introduzione al fascicolo del dibattimento del tomo 18, se non sbaglio, che materialmente non abbiamo portato in udienza perché non eravamo preparati e quindi materialmente non avete, ci impegniamo a depositarlo in Cancelleria domani mattina perché qui non l'abbiamo il tomo 18.

**Parte Civile - Avvocato Bagatti**

AVV. BAGATTI - Signor Presidente, siccome sono pochi file le posso produrre nel giro di un minuto una pennetta con i file di cui si chiedeva l'acquisizione, non è il cartaceo però è...

PRESIDENTE - Faccia come il Pubblico Ministero che ce li deposita poi in Cancelleria.

AVV. BAGATTI - Come meglio crede il Collegio.

**Pubblico Ministero - Dott. Giannino**

P.M. GIANNINO - Il fascicolo ufficiale è anche scannerizzato, nel senso versione del file è...

PRESIDENTE - La pennetta si riferirebbe alle stesse...?

P.M. GIANNINO - Al tomo 18, è il tomo digitalizzato.

PRESIDENTE - Se c'è digitalizzato. Depositatelo in qualche modo.

**Parte Civile - Avvocato Bagatti**

AVV. BAGATTI - Io lo deposito poi... intanto lo anticipo.

PRESIDENTE - Va bene. Il Tribunale ovviamente sulle decisioni, sulle eccezioni di cui avete discusso si riserva la decisione. La prossima udienza sapete che è calendarizzata per il 15.

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - A questo riguardo, Presidente, io le dichiaro che salvo che l'astensione non venga revocata intendo aderire all'estensione e vorrei che fosse verbalizzato per non fare la comunicazione.

PRESIDENTE - Ecco, proprio per questo volevo capire che intenzioni avete tutti, perché se tutti aderite

all'astensione possiamo anche valutare l'opportunità di non presentarci qui nemmeno noi a prendere atto del fatto che non ci siete.

**Difesa - Avvocato Scalise**

AVV. SCALISE - Io formalizzo l'astensione.

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - L'ho già detto.

PRESIDENTE - Si dà atto che tutti i difensori degli imputati e dei Responsabili Civili dichiarano che si asterranno per il 15. Il tribunale si riserva la decisione e preso atto delle dichiarazioni di astensione di cui si dà atto a verbale rinvia il processo al 22 gennaio 2014 ore 09.30, presenti edotti. L'udienza è chiusa.

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - C'è una riserva, signor Presidente. Mentre siamo riusciti, almeno io sono riuscito a capacitarmi di tutti gli atti citati nei vari tomi, rispetto al tomo 18 francamente io vorrei formulare una riserva per poter prendere contezza di cosa contiene esattamente, perché lei capisce che il tomo 27, 31, 48... gli altri sono riuscito ad identificarli bene, il tomo 18 ha bisogno di un attimo di analisi e quindi rispetto a questo io formulerei una riserva di esaminarlo e poi alla prossima



udienza...

PRESIDENTE - Avvocato Bagatti, sono quelli che lei ha elencato dettagliatamente?

**Parte Civile - Avvocato Bagatti**

AVV. BAGATTI - Sì.

PRESIDENTE - Per i quali non ha scritto niente, non ha depositato niente, alcunché, memoria, niente?

AVV. BAGATTI - Per ora no, stavamo trasferendo...

PRESIDENTE - L'udienza è finita praticamente.

AVV. BAGATTI - Comunque per chiarezza...

PRESIDENTE - Avvocato, sono quelli elencati nel verbale di udienza, sono esattamente quelli.

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Ho capito, ripeto, mentre quegli altri...

**Pubblico Ministero - Dott. Giannino**

P.M. GIANNINO - Chiedo scusa, l'udienza è stata dichiarata chiusa, basta.

PRESIDENTE - È un chiarimento utile a tutti.

**Difesa - Avvocato Stortoni**

AVV. STORTONI - Se lei mi permette vorrei verbalizzare che mentre non ho obiezioni, essendo riuscito, seppure con una certa difficoltà, ad individuare tutti gli atti di

cui si è discusso e di cui si è chiesta l'acquisizione, mi riservo rispetto agli atti del tomo 18 di esaminarli e di formulare eventuali eccezioni.

PRESIDENTE - Va bene.

**Parte Civile - Avvocato Nicoletti**

AVV. NICOLETTI - Per chiarezza: con riferimento all'articolo 18...

PRESIDENTE - Avvocato Nicoletti, l'udienza è già stata rinviata al 22 gennaio 2014 ore 9.30.

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 120708

Il presente verbale è stato redatto a cura di:  
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: SPINELLI SIG.RA MARILENA - Stenotipista  
SAPONARO SIG.RA BARBARA - Trascrittrice

---

Ticket Udienza n° 23012

ID Procedimento n° 75123